



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

PROGETTO ORGANIZZATIVO

(art. 1, commi 6 e 7, d.lgs n. 106/2066; artt. 7, 8 Circolare CSM 16/11/2017, come mod. il 17/12/2020)

PREMESSA

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 17 dicembre 2020, ha profondamente modificato la “Circolare sull’Organizzazione degli uffici di Procura” (di seguito, Circolare), adottata in data 16 novembre 2017 e già oggetto di un primo intervento di riforma il 18 giugno 2018.

L’atto consiliare, così come emendato, è entrato in vigore, secondo quanto previsto dal suo articolo 47, immediatamente dopo essere varato (e, quindi, il medesimo 17 dicembre) e le disposizioni in esso contenute “sostituiscono ogni altra previsione incompatibile contenuta in precedenti circolari” imponendo, fra l’altro, entro tre mesi, l’adeguamento dei progetti organizzativi vigenti.

La previsione dell’entrata in vigore della Circolare ha consigliato di procrastinare l’approvazione del nuovo Progetto organizzativo dell’Ufficio al termine *ex novo* introdotto, malgrado dell’argomento si fosse già cominciato concretamente a discutere, a partire dall’insediamento dello scrivente avvenuto il 29 giugno 2020, e fossero stati stimolati, già anche nel corso delle prime assemblee dell’Ufficio, contributi e proposte da parte dei Sostituti.

Le novità contenute nell’atto consiliare, preannunciate nel dibattito apertosi prima della sua approvazione da parte del Plenum del Consiglio Superiore, avrebbero rischiato di rendere obsoleto il progetto in corso di approvazione e, quindi, necessarie da subito modifiche.

Ovviamente, il presente documento, pur tenendo in debito conto le proposte già emerse nel corso delle precedenti assemblee e inviate anche per iscritto da alcuni Sostituti, è rispettoso della previsione procedimentale di cui all’art. 8 Circolare, per cui una prima bozza è stata trasmessa al Presidente del Tribunale e a tutti i magistrati dell’ufficio, quindici giorni prima della convocazione dell’assemblea generale avvenuta il 24 marzo u.s.; il testo approvato all’esito della cita assemblea è stato trasmesso al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti ed al presidente del Tribunale per eventuali osservazioni.

Ragioni di opportunità, e soprattutto di trasparenza, hanno consigliato, altresì, di mettere a disposizione la prima bozza anche del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Perugia, del Dirigente Amministrativo e dei Vice procuratori onorari

che collaborano con l'ufficio, perché potessero far giungere rilievi e considerazioni prima dell'assemblea generale di cui si è già fatto cenno.

L'assemblea - svoltasi purtroppo per tutelare l'esigenza del distanziamento a distanza e a mezzo dell'applicativo Teams - è stata particolarmente partecipata ed è stata caratterizzata da un dibattito molto costruttivo al quale hanno partecipato, anche con più interventi, il Procuratore Aggiunto e tutti i sostituti attualmente in organico.

Rinviando per maggiori dettagli al verbale dell'assemblea - la cui redazione è stata assegnata al sostituto più giovane per servizio (dott. Mocetti) - si può qui sintetizzarne l'esito nel senso di una sostanziale condivisione dell'impianto del nuovo progetto, accompagnata da alcune proposte di modifica - molte delle quali, come si vedrà, sono accolte nel testo attuale - che non mettono in discussione, però, in alcun modo la sua struttura complessiva.

Anche il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, il Dirigente amministrativo ed alcuni dei dipendenti amministrativi, i Vice procuratori onorari hanno fatto pervenire propri documenti adesivi al progetto, con qualche osservazione, di cui pure si terrà conto nel prosieguo.

Il presente progetto organizzativo intende, ovviamente, muoversi nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 7 della Circolare e, in particolare, nei suoi commi 4 e 5 ma anche porsi in una logica di sostanziale continuità con quello tutt'ora vigente, adottato il 18 ottobre 2018¹, che aveva emendato in più parti, anche a seguito dell'entrata in vigore della prima e già citata modifica della Circolare, quello varato pochi mesi prima, e cioè il 20 giugno 2018².

Esso si è, infatti, rivelato, alla prova dei fatti, sufficientemente idoneo a garantire il buon andamento nella gestione dell'Ufficio, in relazione ai flussi di lavoro, allo stato delle pendenze e alla realtà criminale del territorio di competenza.

Le novità, pur sostanziali e significative, che comunque vengono qui introdotte sono conseguenti sia alla necessità di adeguarlo al testo vigente della Circolare sia anche all'obiettivo di renderlo coerente con alcune opzioni già esplicitate nella prima

¹ Protocollo n. 260/2018.

² Protocollo n. 158/2018.

modifica adottata nel luglio 2020³ e, prima ancora, nella “Proposta organizzativa”, presentata il 30 gennaio 2019 al Consiglio Superiore della Magistratura, al momento della domanda per la nomina a Procuratore di Perugia.

Gli **obiettivi specifici** che si intendono con l’atto in esame perseguire, preannunciati in gran parte in entrambi i documenti da ultimo citati, sono, in particolare, quelli di

- una maggiore semplificazione nell’organizzazione dell’ufficio, perseguita anche attraverso l’accorpamento e la riduzione dei gruppi di lavoro;
- la sostituzione di alcuni dei controlli preventivi (i cd visti) con obblighi di tipo informativo;
- il coinvolgimento maggiore del Procuratore Aggiunto nella gestione dell’ufficio e nel coordinamento delle attività investigative;
- una più ampia partecipazione dei Sostituti all’organizzazione e alle scelte gestionali;
- il potenziamento dell’ufficio affari semplici e degli strumenti “deflattivi”, nell’ottica di consentire ai Sostituti di dedicare le proprie energie al contrasto dei fenomeni criminali ritenuti di maggiore pericolosità;
- la riduzione delle pendenze, anche (se non soprattutto) quelle relative ai procedimenti iscritti a mod. 45.

Il tutto, ovviamente, in funzione di rendere il più possibile effettivo ed efficace l’esercizio dell’azione penale.

Le indicate scelte di fondo sembrano sposarsi perfettamente con le novità cui si ispira la Circolare che si muove - come è stato già notato dai suoi primi commentatori - nella logica di una maggiore “tabellarizzazione” degli uffici inquirenti e di una richiesta di massima trasparenza nelle scelte del Procuratore della Repubblica, con una preferenza per un’organizzazione meno “verticale” e che, invece, appaia caratterizzata da maggiore “orizzontalità”.

In questa medesima prospettiva, si ritiene di anticipare, già in questa sede, un altro degli obiettivi che si intende parallelamente perseguire nell’organizzazione complessiva dell’Ufficio, sempre in funzione di garantire massima trasparenza

³ Ci si riferisce alla “Variazione urgente del progetto organizzativo”, adottata nel luglio 13 luglio 2020 (prot. n. 132/20)

dell'attività della Procura, questa volta, però, rivolta all'esterno, e cioè la rivisitazione del sito istituzionale.

L'idea, in particolare, è quella di rendere il sito - in linea, fra l'altro, con i suggerimenti che vengono pure dal Consiglio Superiore della Magistratura in materia di comunicazione istituzionale⁴ - uno strumento di costante e continuo colloquio con tutti gli utenti del servizio giustizia, ponendosi in scia di una logica che vedrà sempre più, in un prossimo futuro, i mezzi telematici trasformati in veicoli anche di attività processuali, fruibili non solo dagli addetti ai lavori ma anche da tutti i cittadini.

È quello, del resto, che si è in piccola parte già cominciato a fare in questi mesi, pubblicando, a differenza di quanto non sempre avvenuto in passato, sul sito tutte le principali decisioni organizzative assunte, in particolare quelle che hanno riguardato le scelte adottate per far fronte alle emergenze connesse ai momenti più difficili della pandemia e che hanno avuto conseguenze, dirette o indirette, anche sugli utenti del servizio.

Il sito, quindi, è già diventato, e dovrà esserlo in futuro sempre più, sia il luogo in cui trovare notizie utili per tutti coloro che hanno necessità di interfacciarsi con l'Ufficio sia anche la "voce" con cui la Procura parla all'esterno, a tutti i suoi interlocutori.

Sono stati già avviati i contatti per effettuare i necessari interventi tecnici e il necessario *restyling* deve rappresentare uno dei principali obiettivi del Servizio informatico che si intende costituire e di cui si dirà più avanti; sarà, infatti, compito di quest'ultimo - con l'apporto eventuale di gruppo di lavoro, composto da magistrati, personale amministrativo, polizia giudiziaria ma anche da eventuali risorse esterne, eventualmente messe a disposizione da università ed enti di ricerca - il costante e continuo aggiornamento e delle notizie contenute nel sito.

Un'ulteriore preliminare considerazione riguarda l'estensione del progetto organizzativo; come si è anticipato poco sopra, esso tendenzialmente cercherà di coprire tutti gli aspetti cui fa esplicita menzione l'art. 7 della Circolare.

⁴ "Linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale", approvate con delibera dell'11 luglio 2018

Sono d'altro canto – e pare persino superfluo ricordarlo - immediatamente ed autonomamente applicabili le previsioni contenute nel d.lgs 20 febbraio 2006, n. 106 (“Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 25 luglio 2005, n. 150”) e nel d.lgs 13 luglio 2017 n. 116 (“Riforma organica della magistratura e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”), oltre che nella più volte citata Circolare.

Le norme recate dagli atti normativi da ultimo ricordati si intendono, quindi, integralmente richiamate con riferimento ad eventuali questioni non direttamente trattate e completano le indicazioni qui contenute.

Infine, per quanto riguarda la sua struttura, il presente documento è dal punto di vista grafico alquanto diverso rispetto ai due precedenti già più volte indicati; piuttosto, infatti, che rappresentare l’intera trama organizzativa dell’ufficio in un unico ampio capitolo, suddiviso poi in paragrafi, si è, invece, ritenuto opportuno, per rendere anche più fruibile il testo e più semplice reperire gli argomenti di eventuale interesse, distinguerlo in tre parti.

Una prima parte riguarda i “soggetti” e si concentra, in particolare, sulla individuazione sia delle prerogative e funzioni che degli oneri e doveri di tutti coloro - non solo, quindi i magistrati di carriera o onorari, ma anche il personale amministrativo, la polizia giudiziaria ed i tirocinanti - cui spetta, a vario titolo, il compito di perseguire le finalità istituzionali di competenza dell’Ufficio.

La seconda si riferisce, invece, all’organizzazione dell’Ufficio, vista, però, da una prospettiva che si potrebbe definire statica; vengono, cioè, individuate le articolazioni e le ripartizioni interne - le “infrastrutture”, potrebbe dirsi mutuandosi un termine dal linguaggio dei tecnici – necessarie per gestire al meglio gli affari ed incumbenti che gravano sulla Procura.

La terza - intitolata “l’attività dell’Ufficio” - pure di organizzazione tratta, ma vista questa volta nella sua dimensione più squisitamente dinamica; contiene, infatti, la regolamentazione dei criteri e delle modalità attraverso cui vanno gestiti gli affari, esercitate le prerogative dei singoli soggetti ed adempiuti gli oneri ed i doveri.

PARTE I

I SOGGETTI

Il Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica, in base a quanto disposto dall'art. 1 del d.lgs n. 106 del 2006 e ribadito dall'art. 2 della Circolare, è il titolare esclusivo dell'azione penale che può esercitare personalmente o mediante assegnazione ad uno o più magistrati; a lui spetta il compito di organizzare l'Ufficio, per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione, attraverso, in particolare, lo strumento del progetto organizzativo.

La filosofia che permea la Circolare delinea un ruolo del Procuratore che, nell'ambito delle sue prerogative, e quindi delle sue responsabilità istituzionali, adotta le decisioni utilizzando il metodo del confronto anche dialettico, costante e continuo, in primo luogo, con il Procuratore Aggiunto e con i Sostituti ma, più in generale, con tutti coloro che a qualsivoglia titolo fanno parte dell'Ufficio medesimo, e quindi con il personale amministrativo, ma anche con i vice procuratori onorari e i componenti delle sezioni di polizia giudiziaria, nella logica di valorizzare al meglio tutti i possibili apporti.

Proprio nella prospettiva da ultimo indicata, si ritiene preliminarmente opportuno, non essendosi mai provveduto in tal senso nei precedenti progetti, istituire **l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica**, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri dettati dagli artt. 2 e 15 del d.lgs n. 116 del 2017.

L'articolazione organizzativa sopra indicata, costituita dai vice procuratori onorari, dai tirocinanti nominati ai sensi dell'art. 73 d.l. n. 69 del 2013 (conv. in l. n. 98 del 2013) e da laureati in formazione *ex art.* 37 d.l. n. 98 del 2011 (conv. in l. n. 111 del 2011), è chiamata a supportare, in ossequio alle indicazioni normative in materia, il Procuratore nelle sue funzioni istituzionali, potendo essere delegata per singoli incombenti, quali lo studio di fascicoli, eventuali approfondimenti giurisprudenziali e dottrinari e la predisposizione di minute di provvedimenti.

La struttura si occupa, fra le sue principali funzioni e attraverso la creazione di due sotto articolazioni interne, della gestione degli “Affari semplici” e dei “Reati di competenza del Giudice di Pace”, secondo le indicazioni più precise che si daranno nella II parte.

Per lo specifico svolgimento di tali funzioni, di essa fanno, altresì, parte, con i compiti che saranno successivamente individuati, il Procuratore Aggiunto, due Sostituti, scelti attraverso interpello, senza che da tale designazione derivi, almeno per il momento, alcuna esenzione al lavoro ordinario, almeno due appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria e due dipendenti del personale amministrativo.

Quanto alle prerogative, il Procuratore riserva a sé le decisioni sulle problematiche organizzative dell'ufficio, i rapporti con gli altri Uffici Giudiziari, anche giudicanti, con il Ministero della Giustizia, con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, con la Polizia giudiziaria, anche finalizzati alla predisposizione di adeguati protocolli di indagine e ai criteri di equilibrata distribuzione delle deleghe, con gli altri organi istituzionali e con gli organi di informazione.

Spetta al Procuratore, in particolare, l'autorizzazione o il nulla osta sulle richieste delle forze di polizia circa l'emissione di comunicati stampa o, comunque, circa la divulgazione di notizie inerenti procedimenti curati dall'Ufficio e le modalità della divulgazione medesima.

In materia di rapporti con la stampa, si anticipa fin da adesso l'intenzione di adottare al più presto, sulla scia delle indicazioni del Consiglio superiore della Magistratura⁵ e sentito preliminarmente anche il Consiglio dell'ordine degli avvocati, che ha evidenziato con il documento inviato un suo specifico interesse sul punto, una direttiva mirata e più dettagliata.

L'obiettivo di essa dovrà essere anche quello di regolamentare, così come già fatto da altri uffici inquirenti, modalità e limiti dell'accesso diretto ad informazioni ed atti da parte dei giornalisti ed operatori dell'informazione, per dare attuazione, in primo luogo, al nuovo comma 2 dell'art. 114 c.p.p., entrato in vigore l'1 settembre 2020 con la riforma delle intercettazioni, ma anche per rispondere all'esigenza di massima

⁵. “Linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale”, approvate con delibera dell'11 luglio 2018

trasparenza che deve informare i rapporti fra gli organi di stampa e gli attori del processo.

Per quanto attiene, invece, più specificamente ai procedimenti, è stabilita l'assegnazione al Procuratore della Repubblica di quelli relativi alle seguenti fattispecie di reato:

- i procedimenti di competenza dell'Ufficio ai sensi dell'art. 11 c.p.p. siano essi iscritti a mod. 21 o a mod. 45; il procuratore può, poi, valutare se assegnare, attraverso il criterio automatico di cui si dirà, il fascicolo ad un singolo sostituto o se prevedere, con adeguata motivazione e con il rispetto dei criteri indicati nella parte III, la coassegnazione del sostituto nel fascicolo a lui assegnato;
- i procedimenti iscritti per delitto previsto dall'art. 2 legge n.17/82 in materia di associazioni segrete;
- i procedimenti a carico degli Agenti e degli Ufficiali di P.G. appartenenti alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria e alle Polizie Locali, per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni;
- i procedimenti seriali a carico di ignoti definibili ai sensi degli artt. 415 comma 4 c.p.p. e 107 bis disp. att. c.p.p.;
- i fascicoli iscritti a mod. 45 riguardanti richieste di autorizzazioni allo svolgimento di intercettazioni preventive;
- i fascicoli iscritti a mod. 45 contenenti esposti e denunce inviate in modo irrituale a mezzo posta elettronica, anche certificata (v. infra Parte III).
- i fascicoli iscritti a mod. 46 (registro degli anonimi)

Così come richiesto dalla Circolare (art. 4), in relazione alla natura "medio-piccola" dell'Ufficio, al Procuratore vengono, altresì, assegnati, nella quota del 25% rispetto all'assegnazione dei Sostituti, i procedimenti sia iscritti per reati rientranti nella competenza degli Affari semplici sia quelli rientranti nell'area dei cd "reati restanti".

Il Procuratore può, altresì, autoassegnarsi i fascicoli o procedere ad assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore Aggiunto o ad un sostituto, con i criteri e le modalità specificamente indicate nella Parte III.

Nella medesima prospettiva di partecipare alla gestione del lavoro ordinario, anche per avere una diretta conoscenza delle problematiche specifiche, il Procuratore viene

inserito nei turni di udienza, assegnandogli almeno una udienza dibattimentale collegiale ed una preliminare al mese ed inoltre, compatibilmente con gli altri impegni e con il turno previsto, quelle nelle quali si trattano procedimenti da lui istruiti nella fase delle indagini.

Quanto alle altre funzioni ed oneri, spetta a lui indire le riunioni periodiche, a cadenza tendenzialmente mensile, di tutti i Sostituti, con le modalità e le forme indicate nella parte III.

Dirige la Direzione Distrettuale Antimafia, così come previsto dall'art. 21 della Circolare e come meglio precisato nella parte III del presente documento, e coordina i gruppi di lavoro II ("Reati contro l'amministrazione pubblica"), III ("Criminalità di impresa"), V ("Esecuzione") e l' "Ufficio affari semplici".

Cura, infine, la conservazione presso la sua segreteria di tutti i provvedimenti indicati nella Circolare e di tutti quelli ulteriori che sono specificamente enumerati nel presente progetto organizzativo, istituendo un protocollo riservato in cui siano annotati, con criterio cronologico, tutti gli atti da ultimo indicati.

Il Procuratore Aggiunto

Il Procuratore Aggiunto, come previsto dalla Circolare (art. 5), coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il Procuratore della Repubblica per il conseguimento degli obiettivi organizzativi esplicitati nel progetto, per garantire il buon andamento delle attività, la corretta ed equa distribuzione delle risorse dell'ufficio ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale.

Nella modifica dell'atto organizzativo, adottata nell'ottobre del 2018, per vicende contingenti nella vita dell'Ufficio, era stata completamente espunta tutta la parte contenuta nel precedente progetto riferita ai compiti e alle prerogative dell'Aggiunto; con la "variazione urgente" adottata il 13 luglio 2020, già citata, in attesa dell'adozione del presente documento, si era ritenuto di intervenire in via di urgenza proprio per colmare questa lacuna creatasi.

Si erano, in particolare, non solo ripristinate le competenze e funzioni cui faceva riferimento l'atto del giugno del 2018 ma se ne ulteriormente aggiunte altre, a partire dal ruolo di coordinatore della DDA, tenendo conto di quanto fosse indispensabile coinvolgere in tutte le attività organizzative il Procuratore Aggiunto, anche per la sua particolare ed indiscutibile esperienza e per la capacità dimostrata, in qualità di reggente, nella gestione dell'Ufficio in un momento di grande difficoltà

Con il presente progetto si intende in primo luogo confermare quanto stabilito nella variazione da ultimo indicata, ma anche ulteriormente meglio precisare i compiti ed attribuendone, altresì, di ulteriori, in modo da valorizzare al massimo il ruolo dell'Aggiunto, in coerenza con quanto richiesto dalla Circolare.

In particolare, ferme restando le prerogative ex lege del Procuratore distrettuale, gli è attribuito il ruolo di coordinatore della Direzione distrettuale antimafia ed antiterrorismo nonché dei gruppi di lavoro IV ("fasce deboli"), di quello relativo ai "Reati di competenza del Giudice di Pace".

Coordina, altresì, gli Affari Civili e le attività dei Sostituti a tutti i procedimenti rientranti fra "i reati cd restanti", secondo le più precise indicazioni contenute nelle Parti II e III del presente atto.

E' il referente delle relazioni internazionali, tiene i rapporti con Eurojust, assegna i fascicoli contenenti richieste di rogatoria internazionali.

Predisporre, altresì, i turni di servizio esterno e quelli di udienza, informandone il Procuratore e rendendolo edotto, altresì, degli eventuali problemi dovessero insorgere.

Quanto ai rapporti con il Procuratore, il ruolo di collaborazione presuppone necessariamente un continuo scambio informativo sulle attività rispettivamente svolte, che avviene normalmente attraverso il circuito dei rapporti, sostanzialmente quotidiani ed informali.

Il Procuratore aggiunto, comunque, informa il Procuratore senza ritardo di tutte le attività investigative più rilevanti in corso nelle sezioni da lui coordinate e di tutte le iscrizioni effettuate, degli assensi e dei visti più significativi apposti, nonché dell'esito delle riunioni dei gruppi di lavoro; d'altro canto, riceve dal Procuratore medesimo le notizie più significative relative alle attività degli altri gruppi di lavoro nonché dell'andamento generale dell'ufficio, anche per quanto riguarda le problematiche organizzative.

Sostituisce il Procuratore in tutti i casi di assenza, per ferie o impedimenti, e può essere delegato, anche oralmente, per sostituirlo anche in relazione a specifici incumbenti.

Il Procuratore Aggiunto, infine, così come da lui richiesto, è assegnatario dei fascicoli di competenza della Direzione distrettuale antimafia e terrorismo in misura identica a quella degli altri Sostituti designati, nella misura del 50% rispetto agli altri colleghi, relativamente ai procedimenti del gruppo reati contro la pubblica amministrazione e nella misura del 25% dei reati restanti.

Partecipa, inoltre, al turno esterno ed è designato alle udienze dibattimentali e preliminari, potendo, nella redazione del turno di udienza, in relazione ai suoi impegni, stabilire una riduzione della sua partecipazione nella misura del 50%, rispetto ai Sostituti.

I Sostituti procuratori

I Sostituti procuratori sono designati alla trattazione degli affari di competenza dell'Ufficio secondo i criteri indicati nel presente progetto organizzativo; in particolare, come si dirà nella Parte II e III, ognuno dei Sostituti è designato a partecipare a due gruppi di lavoro, fra quelli indicati successivamente, ad eccezione dei due Sostituti designati ad occuparsi dell'esecuzione che possono far parte di due ulteriori gruppi di lavoro, ad uno dei quali sia pure con assegnazioni dei procedimenti limitata al 50%.

I Sostituti assicurano, altresì, la partecipazione alle udienze ed al turno esterno, secondo il calendario a cadenza bimensile predisposto; potranno essere designati a compiti di coordinamento e di collaborazione con il Procuratore e con il Procuratore Aggiunto, previo interpello e con provvedimento motivato, secondo le modalità indicate nella Parte III del presente progetto.

Sono tenuti a "riferire" al Procuratore e al Procuratore Aggiunto, nell'ambito dei gruppi rispettivamente da essi coordinati, e a richiedere sui provvedimenti da essi adottati l'assenso o il visto, nei casi e con le modalità che saranno specificamente indicate nella III parte.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 3, della Circolare partecipano alle riunioni, alle assemblee generali e di sezione e forniscono i contributi in tema di organizzazione in adempimento di un preciso obbligo funzionale.

Possono, altresì, in qualunque momento presentare osservazioni e proposte su tutti i temi organizzativi di interesse dell'ufficio e con riferimento ai provvedimenti adottati dal Procuratore e dal Procuratore Aggiunto che li riguardano.

In funzione di garantire massima trasparenza rispetto alle scelte adottate dal Procuratore e dal Procuratore Aggiunto, ad essi è consentito l'accesso al protocollo riservato, istituito con il presente atto per l'annotazione degli atti aventi incidenza sull'organizzazione e sulle assegnazioni ed, altresì, di richiedere, se specificamente interessati, rilascio di copie di tutti gli atti aventi il medesimo oggetto, conservati presso la segreteria del Procuratore.

Un terzo dei Sostituti dell'Ufficio può anche chiedere al Procuratore l'indizione di un'assemblea dell'ufficio, previa indicazione dell'oggetto della stessa.

I Vice procuratori onorari

I Vice procuratori onorari svolgono le funzioni ed i compiti di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs n. 116 del 2017 e garantiscono l'impegno richiesto dall'ufficio, sia pure nella misura complessivamente non superiore a due giorni settimanali o a tre giorni per coloro che abbiano optato per il regime di cui all'art. 31 del d.lgs n. 116 già citato.

Come si è già anticipato sopra, i Vice Procuratori fanno parte dell'ufficio di diretta collaborazione del Procuratore (struttura la cui istituzione è stata condivisa nel documento da essi inviato) e, secondo le indicazioni della Parte II, si occupano dei reati degli "Affari semplici" e di quelli di "Competenza del giudice di pace", assicurando, se ritenuto necessario o opportuno, a turno la presenza in ufficio giornaliera.

Quali partecipi dell'ufficio di diretta collaborazione possono, altresì, essere designati a coadiuvare il Procuratore e a compiere, sotto la sua direzione e coordinamento, atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria, provvedendo se del caso allo studio di fascicoli, all'approfondimento dottrinario e giurisprudenziale e alla redazione di minute di provvedimenti.

Svolgono, inoltre, secondo un turno predisposto dal Procuratore Aggiunto, le funzioni del Pubblico Ministero in udienza presso il Giudice di Pace e presso il Tribunale monocratico.

Con provvedimenti autonomi vengono, infine, determinati i criteri per il pagamento delle indennità nel rispetto delle previsioni degli artt. 23 e 31 del d.lgs n. 116 del 2017.

Le sezioni di polizia giudiziaria

Le sezioni di polizia giudiziaria rappresentano una articolazione di particolare importanza per l'attività inquirente svolta dall'Ufficio, attraverso di esse essendosi, infatti, data concreta attuazione all'art. 109 della Costituzione.

Sono, quindi, in primo luogo destinatarie delle deleghe di indagini dei magistrati dell'Ufficio, sia pure nel rispetto del principio di equa ripartizione dell'attività investigativa fra tutti gli uffici territoriali di polizia giudiziaria e dell'esigenza della massima condivisione possibile delle informazioni, utili allo svolgimento dei compiti investigativi.

Le sezioni, inoltre, sono chiamate a collaborare, con una parte del loro personale, direttamente con i Sostituti nello svolgimento delle attività investigative ad essi delegate o con i gruppi di lavoro specificamente istituiti dall'Ufficio.

Con provvedimenti del Procuratore, sentiti i Responsabili delle Sezioni, vengono indicati criteri e modalità per l'individuazione del personale destinato alla collaborazione diretta con i Sostituti.

Ferma restando la discrezionalità dei magistrati nell'individuazione delle sezioni o degli altri uffici di polizia giudiziaria come destinatarie delle deleghe di indagini, possono essere costituiti, con provvedimento del Procuratore e sentiti preventivamente i rispettivi Responsabili delle sezioni, gruppi specializzati nell'ambito delle singole sezioni o anche con la partecipazione di personale di più sezioni, per la trattazione di indagini relative a singole materie, in funzione di un più efficace esercizio dell'azione penale.

I Responsabili delle sezioni periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, riferiscono al Procuratore delle principali attività delegate in corso e degli eventuali problemi organizzativi eventualmente verificatisi.

Il personale amministrativo

Il personale amministrativo svolge la funzione di collaborazione e di supporto per tutte le attività di competenza dell'Ufficio; l'organizzazione di esso, la ripartizione in singoli servizi e l'attività di assistenza svolta a supporto dei magistrati dell'ufficio è oggetto di specifici provvedimenti organizzativi adottati dal Procuratore anche di concerto con il Dirigente, secondo le specifiche competenze ordinamentali.

La situazione del personale amministrativo della Procura, in linea purtroppo con la situazione di gran parte degli Uffici giudiziari del Paese, è caratterizzata da una ormai cronica carenza di organico, destinata a peggiorare con prossimi pensionamenti, solo in minima parte compensati con nuove immissioni; secondo la rilevazione effettuata nel gennaio 2021 su una pianta organica di 64 unità non ne risultano scoperte ben 15, con una percentuale quindi superiore al 20%.

Permanendo così le cose, il perseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 17 della Circolare appare alquanto complicato, essendo possibile solo provare ad organizzare i servizi in modo da assicurare quantomeno (se non soltanto) il funzionamento delle attività essenziali.

Delle oggettive difficoltà si è avuta, del resto, riprova nella fase acuta dell'emergenza pandemica, quando in adempimento degli obblighi legislativi si è dovuto, anche in relazione agli spazi angusti dei singoli uffici, far ricorso a forme di lavoro agile e a distanza, il cd "smart working", non sempre, però, particolarmente proficue, per l'impossibilità di svolgere da remoto compiti connessi, ad esempio, alla consultazione dei registri informatici.

Solo il senso di responsabilità e l'abnegazione del personale hanno consentito di assicurare comunque e sempre tutti i servizi essenziali, anche in quei casi si è dovuto ricorrere a provvedimenti di quarantena precauzionale per il contagio di qualcuno dei dipendenti, per fortuna risoltisi tutti positivamente.

Con l'assegnazione fin dal mese di ottobre 2020 di un Dirigente reggente, sia pure part time con il tribunale di Siena ed il suo successivo trasferimento a tempo pieno a far data dal marzo del corrente anno e con l'auspicata e programmata assegnazione di nuovo personale proveniente dai concorsi in via di espletamento (un direttore amministrativo e alcuni operatori), si potrà, in ossequio alle indicazioni della Circolare, effettuare una rivisitazione e una eventuale riprogrammazione dell'impiego del personale, anche alla luce del monitoraggio ulteriore dei carichi di lavoro.

Il principale obiettivo che si cercherà di perseguire, con prossimi atti organizzativi mirati, resta, ovviamente, quello di privilegiare il più possibile il supporto delle attività dei magistrati, nella consapevolezza che, senza di esso, l'attività investigativa finisce per essere assolutamente inutile ed i suoi obiettivi di efficienza del tutto frustrati.

I tirocinanti

Nella logica di una apertura all'esterno, anche per consentire maggiori scambi culturali con il mondo dell'Università e più in generale con quello della formazione e per superare quella che spesso appare come una sorta di autoreferenzialità del sistema giudiziario, opportunamente la legislazione degli ultimi anni - a partire dall'art. 37 del d.l. n. 98 del 2011 (conv. in l. n. 111 del 2011) e poi con l'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 (conv. in l. n. 98 del 2013) e con il d.m. Giustizia 17 marzo 2016, n. 58 - ha consentito la possibilità che, anche negli uffici giudiziari, potessero svolgersi i tirocini.

Si tratta di un'attività che oltre ad essere particolarmente utile per il tirocinante - e lo dimostrano i risultati dei concorsi in magistratura che vedono vincitori per oltre un terzo laureati che hanno svolto il tirocinio *ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013*⁶ - si rivela anche molto proficua per gli uffici giudiziari, che possono utilizzare l'apporto, anche sul piano dell'entusiasmo, dei giovani in questione.

La Procura di Perugia ha già da tempo consentito la possibilità di effettuare tirocini, in particolare quelli "formativi non curriculari", stipulando convenzioni con la facoltà di giurisprudenza dell'Università e con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Perugia e, altresì, consentendone lo svolgimento ai giovani laureati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 73 del d.l. n. 69 citato.

Con un documento informativo del 29 settembre 2020, pubblicato anche sul sito istituzionale della Procura⁷, si è fra l'altro aperta senza limiti di tempo ai laureati la possibilità di avanzare richieste di ammissione al tirocinio *ex art. 73 cit.* e l'iniziativa ha riscosso un grande successo; nel giro di pochi giorni sono state presentate numerose domande e non solo da giovani laureati umbri, ma anche di regioni viciniori, a

⁶ Il dato è riportato nella "Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari", adottata dal CSM con delibera 24 luglio 2019.

⁷ "Documento informativo sulla proposte di tirocinio *ex art. 73 del d.l. 69/2019*" del 29 settembre 2020, prot. n. 187/2020.

dimostrazione di quanto sia ambita questa possibilità da parte dei dottori in giurisprudenza.

Il presente progetto non può che convintamente confermare il ricorso ai tirocini, soprattutto a quelli “formativi non curricolari”, riservandosi, nel prossimo futuro e compatibilmente con i problemi connessi ai limitati ed angusti spazi materiali disponibili, di stipulare ulteriori convenzioni con l’Università per verificare se ammettere anche tirocini curricolari, collegati alle attività anche delle scuole di specializzazione.

I tirocinanti, in particolare, sono assegnati in affiancamento ai Sostituti, al Procuratore Aggiunto ed al Procuratore e collaborano con essi nel svolgimento dei loro compiti istituzionali, con i limiti e secondo le indicazioni fornite dalle risoluzioni del CSM⁸; almeno due di essi, anche in base alle loro disponibilità, sono inseriti nell’Ufficio di collaborazione del Procuratore ed in particolare nella articolazione che si occupa degli Affari semplici, per coadiuvare i componenti nella definizione dei procedimenti a quest’ultima assegnati.

Il coordinamento di tutte le attività connesse ai tirocini, dalla loro ammissione alle eventuali iniziative di formazione specificamente organizzate, viene assegnato ad un Sostituto, da individuarsi mediante interpello.

⁸ Ci si riferisce alle Risoluzioni sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, adottate dal CSM con delibera 29 aprile 2014 e 24 luglio 2019.

PARTE II

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Considerazioni preliminari

L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio, conformemente con quanto previsto dal d.lgs. n. 106 del 2006 e dalla Circolare e più in generale in linea con quello che è ormai un patrimonio di esperienza comune di tutti gli uffici inquirenti, non può non passare attraverso la strutturazione di specifici gruppi di lavoro, che si occupano delle indagini di competenza.

Essi appaiono particolarmente utili sia perché, con la specializzazione che presuppongono, consentono di affrontare in maniera professionale e coordinata le varie forme di criminalità presenti nel Circondario sia perché sono funzionali ad una migliore efficacia dell'azione penale attraverso lo studio e l'analisi delle singole tipologie di reato e attraverso il circuito di valutazioni ed esperienze che si crea nel loro ambito, anche utilizzando mirati protocolli di indagine con i quali affrontare le eventuali e complesse questioni tecnico giuridiche sottostanti.

L'individuazione specifica dei gruppi di lavoro deve, però, essere declinata tenendo da un lato conto dell'organico (oggettivamente limitato) della Procura di Perugia (15 unità, di cui 13 Sostituti, il Procuratore ed il Procuratore Aggiunto) che non consente, quindi, di poterne ipotizzare, già in astratto, di numerosi e dall'altro della situazione e delle caratteristiche dei fenomeni criminali presenti nel territorio di competenza, che necessariamente rappresentano l'elemento, forse principale, per orientare le scelte organizzative dell'Ufficio.

Accanto ai gruppi di lavoro che riguardano l'attività specificamente inquirente è opportuna anche la creazione di altre articolazioni per gestire ulteriori incumbenti di competenza dell'Ufficio di non minore importanza; ci si riferisce, ad esempio, all'Ufficio relazioni internazionali, all'Archivio digitale delle intercettazioni e al Servizio informatico.

La situazione della criminalità nel territorio di competenza

Per quanto attiene la situazione della criminalità, va preliminarmente ricordato come la competenza territoriale dell'ufficio, che rientra tra le Procure cd distrettuali, è per sua natura "a doppio livello", estendendosi sull'intera regione Umbria, con riferimento alle fattispecie di reato indicate dall'art. 51, comma 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinqes* c.p.p. e ad un parte della sola provincia di Perugia (altra rientra, infatti, nel circondario del Tribunale di Spoleto), per la competenza cd ordinaria.

L'analisi che segue, ovviamente in termini necessariamente molto sintetici, si estende, quindi, all'intero territorio regionale, quantomeno per quanto riguarda le forme più gravi e pericolose di manifestazione della fenomenologia criminale.

Avendo assunto le funzioni di Procuratore da poco tempo (il 29 giugno 2020) e non avendo alcuna presunzione di essere riuscito a cogliere, in questo breve lasso, tutte le sfaccettature che riguardano il modo attraverso cui la criminalità si interfaccia con un territorio da tutti gli osservatori considerato, forse con un pò di superficialità, "a bassa densità criminale", nella disamina che segue si utilizzeranno, in primo luogo, le valutazioni riportate nei precedenti progetti organizzativi del 2018, che appaiono, anche per quanto si dirà, in gran parte ancora attuali.

Inoltre, negli incontri istituzionali avuti in questo lasso di tempo con il rappresentante del Governo sul territorio, il sig. Prefetto di Perugia, e con i vertici delle forze di polizia giudiziaria di Perugia e Terni, sono state direttamente acquisite numerose informazioni sulla situazione dell'ordine pubblico e della criminalità; alla polizia giudiziaria sono stati, inoltre, sollecitati appunti scritti mirati sull'argomento, nei quali sono riversati numeri, dati e considerazioni di sicuro rilievo.

Di grande utilità, in questa medesima prospettiva, sono anche state le riunioni di coordinamento mensili, sia pure, a causa della pandemia, effettuate a mezzo di strumenti informatici, con la Procura Nazionale antimafia e con il dott. Antonio Laudati, delegato dal Procuratore Nazionale per il distretto di Perugia.

Sono state, infine, consultate le relazioni semestrali della DIA (l'ultima delle quali pubblicata a marzo 2021) ed i documenti prodotti dalle Commissioni parlamentari di inchiesta, in particolare quella antimafia e quella sulle cd ecomafie, nella parte in cui hanno trattato del territorio umbro e da essi pure sono stati tratti elementi utili di conoscenza.

L'esame non può non prendere le mosse dalla forma più grave fra le manifestazioni criminali e cioè da quelle di stampo mafioso.

Sul punto, tutte le indagini specificamente condotte, anche da uffici giudiziari di altri distretti del Paese, sembrano condurre ad una univoca conclusione; l'Umbria - malgrado qualche semplificazione soprattutto di matrice mediatica abbia provato ad affermare il contrario - non può considerarsi ad oggi un territorio stanziale di presenza di sodalizi di tipo mafioso.

Il procedimento ultimo che ha ipotizzato la presenza di un'organizzazione con le stimmate di mafiosità operante direttamente *in loco* e collegata ad un gruppo ndranghetista calabrese, noto come "Quarto passo", risale ad un periodo tutt'altro che recente e fra l'altro, per varie ragioni anche di carattere organizzativo, esso non si è ancora nemmeno chiuso con una decisione di primo grado che abbia o meno confermato l'impianto accusatorio.

La considerazione relativa all'insussistenza di sodalizi mafiosi locali, però, non vuole assolutamente sottovalutare altre e non meno gravi tipologie di rischio connesse a queste particolarmente gravi forme di criminalità.

Sono numerosi, infatti, gli elementi che militano nel senso del pericolo, concreto ed attuale, di infiltrazioni da parte di organizzazioni di stampo mafioso soprattutto nel tessuto economico e sociale regionale e, in particolare, in alcuni settori ritenuti "sensibili"; ci si riferisce a quello delle attività edilizie, pubbliche e private o a quello della gestione dei rifiuti, settori nei quali il dato indicato risulta provato anche dall'emissione di provvedimenti interdittivi prefettizi.

L'economia umbra, fondata in gran parte sul terziario e sul turismo, si può del resto strutturalmente prestare - come già emerso in passato - ad incursioni da parte di soggetti legati a cosche soprattutto di provenienza meridionale, convinti di poter investire in essi ed operare anche al riparo di una scarsa attenzione e di una sottovalutazione sociale e culturale del tema.

Vicende come quelle di una famosa struttura ricettiva alberghiera pubblica di Assisi, assegnata in gestione a persone con collegamenti ndranghetisti ed emersa solo

a seguito dell'emissione di una interdittiva da parte del Prefetto di Reggio Calabria, ne è, per più versi, la platica ed inequivocabile riprova.

Il rischio evidenziato, fra l'altro, potrebbe essere destinato persino ad amplificarsi nel prossimo periodo, per le conseguenze della grave crisi economica collegata alla pandemia "Covid-19", che ha coinvolto in maniera massiccia il comparto turistico e che rende possibili (ed appetibili) acquisizione di attività imprenditoriali da parte di entità, anche di tipo societario, collegate alle organizzazioni mafiose; su questo possibile rischio concordano, fra l'altro, tutte le analisi più recenti consultate.

Una certa permeabilità dell'economia umbra, del resto, rispetto a fenomeni illeciti in vari settori economici risulta, purtroppo, già acclarata da plurime indagini, soprattutto nel variegato mondo delle frodi IVA cd carosello, anche collegate al delicato ambito del commercio dei carburanti e dei prodotti ad alta tecnologia.

Sempre restando sul fronte della criminalità organizzata, va segnalata la sempre maggiore presenza di soggetti stranieri nel settore del narcotraffico nel territorio non solo della provincia di Perugia ma anche nell'intera regione; lo spaccio delle droghe, sia leggere che pesanti, rappresenta, come è ormai noto, tradizionalmente il fenomeno criminale più preoccupante nel territorio.

Gli elementi che emergono dalle indagini anche recenti in materia evidenziano, da un lato, come in Umbria lo smercio di stupefacenti appaia il mero terminale di attività di importazione gestite fuori regione, da dove, infatti, proviene la materia prima utilizzata per i traffici illeciti, ma prefigurano, d'altro canto, un possibile salto di qualità da parte dei soggetti che se ne occupano.

Costoro appaiono sempre meno dei "cani sciolti" e sempre più strutturati come gruppi, con una loro maggiore organizzazione e con insediamenti e divisioni fra loro anche territoriali e con una tendenza sempre più significativa a reinvestire i proventi delle attività illecite in settori dell'economia lecita locale, soprattutto nelle attività commerciali; una situazione quella descritta che può, in prospettiva, incubare un vero e proprio virus di un possibile insediamento pre-mafioso.

L'interesse, inoltre, di alcuni di questi gruppi ad occuparsi anche della prostituzione - fenomeno che vede come vittime in particolar modo giovani donne provenienti dall'est Europa o dall'Africa, reclutate presumibilmente attraverso forme

di “schiavizzazione” – conferma ulteriormente il rischio della creazione di formazioni criminali sempre più strutturate e quindi particolarmente pericolose.

Sempre per quanto attiene alle fattispecie di competenza distrettuale, ed in particolare a quei fenomeni *lato sensu* riportabili al genus terrorismo, va qui ricordato come in più realtà territoriali della regione, sia in provincia di Perugia che di Terni, si è palesata la presenza di gruppi collegati al mondo cd insurrezionalista e al variegato arcipelago dell’anarchia, così come sono segnalati elementi collegati alle aree extraparlamentari della destra e della sinistra.

Si tratta di fenomeni che non possono essere considerati come meramente marginali anche perché hanno certamente avuto un ruolo nell’organizzazione di alcune delle manifestazioni di piazza svoltesi, nelle città umbre, durante i momenti delle più rigorose restrizioni alla libertà di movimento connesse alla pandemia, dimostrando di avere seguito e collegamenti con vari settori sociali.

Pur nel doveroso rispetto dei principi costituzionali della libertà di espressione e di riunione, le situazioni descritte meritano di essere adeguatamente attenzionate, per evitare che possano degenerare, anche nell’attuale momento di difficoltà economica connesso all’esplosione pandemica.

Nell’ultimo periodo, invece, non sono emersi fatti di rilievo connessi ai fenomeni di terrorismo cd internazionale collegati al mondo jihadista, ma le emergenze investigative del passato, che si erano concentrate anche alcune su comunità di cittadini stranieri (quale ad esempio quella di Ponte Felcino), consigliano comunque di tenere, su questo aspetto, particolarmente alta la guardia.

Quanto, invece, alle altre ipotesi di criminalità, si è già in parte fatto cenno sopra a come appaiono significative, in termini numerici e qualitativi, quelle di cd criminalità economica e di impresa che vanno dalle bancarotte a vari e sofisticati illeciti fiscali, con vere e proprie frodi all’erario sia con riferimento alle imposte dirette che a quelle indirette.

Si tratta di un settore da sempre opportunamente attenzionato dall’Ufficio che si è anche dotato, nel corso degli anni, di specifici protocolli investigativi, affidando le

indagini, sia per i reati connessi a crisi di impresa, sia per quelli in materia fiscale, ad appositi gruppi della Guardia di finanza, individuati *ad hoc*, con risultati anche nel successivo dibattito, da considerarsi molto positivi.

Meraviglia, invece, sotto questo profilo la scarsità delle notizie di reato in materia di usura; sono state, negli anni, registrate varie denunce per usura cd bancaria ma sono, invece, sporadiche quelle sull'usura cd tradizionale, fatto quest'ultimo in apparente controtendenza rispetto ai dati nazionali; le informazioni sul punto richieste ed ottenute dalla polizia giudiziaria non hanno consentito di individuare una spiegazione sicura del dato numerico, non potendosi escludere che quello di cui si discute sia un fenomeno molto più presente nel territorio ma, che per ragioni anche culturali, non riesca ad emergere e resti sotto traccia.

Appare quindi opportuno, non appena le restrizioni pandemiche lo consentiranno, l'avvio di un confronto con le associazioni degli imprenditori e commercianti, per stimolare una loro collaborazione in funzione di far venire alla luce eventuali *notitiae criminis* in materia; in questo senso, la presenza sul territorio di una fondazione che si occupa del fenomeno ("Umbria contro l'usura"), presieduta da un particolarmente noto magistrato in quiescenza, con grande conoscenza della criminalità locale (l'ex Procuratore generale, Fausto Cardella), potrà rappresentare un ulteriore punto di riferimento sia per la comprensione che per l'aggressione del grave delitto in discussione.

Gli ultimi anni hanno anche visto l'emersione di gravi episodi di reati contro la pubblica amministrazione che hanno coinvolto, fra l'altro, i vertici della precedente amministrazione regionale e delle Asl del territorio e che sono confluiti in un procedimento penale noto come "sanitopoli", per il quale è già stata esercitata, nei suoi vari tronconi l'azione penale.

La vicenda da ultimo citata, a prescindere dall'esito dei singoli processi ancora in corso, ha evidenziato la correttezza della valutazione fatta con il precedente progetto organizzativo secondo cui l'esiguo numero (all'epoca) dei procedimenti in materia non fosse da ricollegarsi ad una virtuosa tendenza dei comportamenti umani, ma piuttosto allo scarso interesse a denunciare.

Indagini anche più recenti, come quelle che hanno riguardato una delle istituzioni più prestigiose e note di Perugia, l'Università per gli stranieri, o quelle

riferite ad episodi corruttivi che hanno coinvolto alcune appartenenti a forze dell'ordine, proprio da ultimo nel corso dell'aprile del 2021, funzionari regionali che operano in un settore oggettivamente sensibile, come quello delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave, dimostrano, a tacere di altre indagini pure in corso su altri settori dell'amministrazione, come l'area dei reati contro la pubblica amministrazione necessiti di essere al massimo presidiata dall'Ufficio.

Analoghe considerazioni di preoccupazione possono estendersi anche ai reati commessi dai privati in danno dell'amministrazione pubblica; pur non essendo considerato il territorio umbro tradizionalmente avvezzo alla perpetrazioni di delitti di tal natura, è emerso un dato anche numerico che certamente merita di essere rimarcato; nell'ultimo anno risultano iscritte numerose notizie di reato connesse a forme di devianze nella gestione di provvidenze messe in campo a favore di soggetti bisognosi, in particolare quelle sul cd reddito di cittadinanza.

Si tratta di un argomento che è stato già oggetto di una specifica riunione di coordinamento con tutti magistrati designati per le indagini in materia, per individuare protocolli investigativi comuni e soprattutto strumenti di gestione dell'azione penale più efficaci, anche funzionali ad evitare che, nel prossimo futuro, analoghe illiceità possano verificarsi anche nella fase dell'erogazione delle sovvenzioni collegate all'emergenza Covid 19.

Anche in questa prospettiva, in funzione di acquisire il più possibile notizie di reato sul fronte degli illeciti riguardanti l'amministrazione pubblica, è intendimento dell'ufficio, non appena sarà modificato il sito istituzionale, di stimolare e promuovere canali dedicati ai cd whistleblowers, un istituto quest'ultimo introdotto dalla legislazione anticorruzione del 2012, già rafforzato con una riforma del 2017 e destinato ad avere ulteriore impulso con il prossimo recepimento della direttiva comunitaria in materia.

Infine, l'esame dei dati statistici delle notizie di reato iscritte restituisce numeri consistenti per quanto riguarda i reati concernenti le cd fasce deboli; nel biennio ottobre 2018/ottobre 2020 risultano registrate a mod. 21 quasi 1400 notizie di reato rientranti nelle competenze del gruppo specialistico, previsto in materia dal precedente progetto organizzativo.

E' un dato quest'ultimo che, non avendo subito particolari variazioni in aumento durante le restrizioni pandemiche, dimostra purtroppo la preoccupante diffusione di reati connessi all'ambito familiare o comunque riguardanti soggetti in situazione di debolezza ed impone di conseguenza, a prescindere dalle previsioni contenute nelle recenti normative in materia di cd codice rosso, massimo impegno da parte dell'ufficio titolare dell'azione penale, anche con l'adozione di iniziative di particolare tutela delle vittime.

E nelle individuazione dei soggetti deboli che possono essere tutelati dalla specifica azione di un gruppo specialistico possono rientrare, così come richiesto esplicitamente da più sostituti nel corso dell'assemblea generale del 24 marzo u.s. sulla bozza di progetto, anche le giovani donne straniere avviate alla prostituzione, un fenomeno purtroppo particolarmente presente sul territorio.

I criteri per individuare i “gruppi di lavoro”

La breve disamina compiuta rappresenta l'indispensabile premessa per poter delineare, in modo razionale ed efficace, i gruppi di lavoro di cui deve dotarsi la Procura.

In tale prospettiva appare, altresì, opportuno, operare un riesame (anche critico) del progetto del 2018, per individuare gli eventuali snodi che meritano di essere corretti, pur ribadendo la considerazione già esplicitata in premessa, secondo cui esso non può non rappresentare il necessario punto di partenza della nuova organizzazione, essendo riuscito ad assicurare comunque una risposta efficace anche sul piano della gestione dei carichi di lavoro.

In estrema sintesi, il progetto del 2018, mutuando anche le esperienze maturate in precedenza, aveva previsto la costituzione di sette gruppi di lavoro specialistici, in particolare la Direzione distrettuale antimafia, i reati in materia di terrorismo, quelli contro la p.a., in materia di criminalità economica, relativi alle fasce deboli, in materia di urbanistica, ambiente e tutela dei consumatori e, infine, quelli informatici.

Ai predetti si aggiungevano poi tre articolazioni organizzative, trattate dal progetto autonomamente anche dal punto di vista topografico (erano contenute in altre parti del documento) e nominalistico (venivano appellati come “uffici”) rispetto ai gruppi veri e propri, relativi in particolare all'esecuzione penale, agli affari semplici e

ai reati di competenza del Giudice di Pace; le fattispecie, infine, non rientranti in nessuna delle tipologie indicate venivano raggruppate in un'area definita come "reati generici".

I sette gruppi specialistici, però, al di là di una chiara denominazione individuatrice, non apparivano caratterizzati da effettiva omogeneità né sembrava sempre identificabile un preciso *fil rouge* fra le fattispecie loro attribuite.

Alla direzione distrettuale antimafia, ad esempio, erano stati assegnati numerosi delitti ulteriori rispetto a quelli indicati dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p., in particolare, secondo quanto si leggeva nel medesimo progetto, i "reati sintomatici della presenza della criminalità organizzata".

L'elencazione specifica, però, restituiva un quadro molto più variegato rispetto alla tipologia indicata, che andava dallo spaccio di stupefacenti aggravato, all'immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione, all'estorsione e all'incendio se "collegati a soggetti indagati o con precedenti per l'art. 416 bis c.p. o comunque per reati di criminalità organizzata", al riciclaggio, all'usura "quando il denaro [fosse] ricollegabile a investimenti effettuati sul territorio da parte della criminalità" fino a reati previsti da leggi speciali, quale quelle sulla prevenzione del riciclaggio.

Allo stesso modo, molto ampio era il catalogo dei reati attribuiti alla sezione antiterrorismo, che spaziava molto al di là rispetto alla previsione normativa di cui all'art. 51 comma 3 quater c.p.p..

Si andava, cioè, dai reati contro la personalità dello Stato, ai delitti in materia di razzismo, ai reati previsti dalla legge Anselmi, alla strage e devastazione, ai reati di criminalità informatica "quando l'accesso abusivo riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità, o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico" fino alle violenze e resistenze a pubblico ufficiale, "connessi a manifestazioni sportive o di piazza" ai reati di minaccia e violenza privata "in danno di esponenti politici o rappresentati delle istituzioni" e, persino, all'ipotesi di violazione dell'art. 18 TULPS, in materia di "manifestazioni non autorizzate", punita a titolo contravvenzionale.

Non dissimile appariva la situazione degli altri gruppi specialistici; quello in materia di criminalità economica era destinatario di reati (riciclaggio, usura) che si sovrapponevano in parte a quelli della DDA; al gruppo fasce deboli era stata assegnata

la competenza sugli omicidi colposi per violazione degli infortuni sul lavoro e per colpe professionali; il gruppo urbanistica, edilizia e tutela del territorio ricomprendeva una congerie di reati, soprattutto previsti da leggi speciali, molto ampia, che ricomprendeva dalla violazione di sigilli ai reati in materia di urbanistica, in materia di ambiente, in materia di caccia e tutela degli animali fino ai reati contro la PA “connessi con i reati attribuiti al gruppo”.

Quanto all’assegnazione dei Sostituti ai gruppi di lavoro, il progetto optava quale soluzione, evidentemente necessaria in relazione anche all’organico dell’ufficio, per il criterio della “semispecializzazione”.

Risultando impossibile prevedere l’esclusiva designazione in un unico gruppo, si consentiva ai magistrati di partecipare a tre di essi, sia pure in alcuni casi con criteri percentuali di assegnazioni dal 20% al 50%.

Ai Sostituti, inoltre, erano anche assegnati i reati cd generici e quelli facenti parte dell’ufficio affari semplici, seppure la gestione dei fascicoli relativi a quest’ultima categoria era di fatto in capo ad una struttura centralizzata istituita *ad hoc*, quantomeno fino all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini.

Il criterio della semispecializzazione già adottato non può che essere in questa sede confermato e ribadito, in relazione al numero dei Sostituti dell’ufficio, ma anche degli affari assegnati ad ogni singola sezione, che sconsigliano l’opzione per esclusività.

Pur nella consapevolezza che la valutazione dei carichi di lavoro sulla scorta dei soli “dati numerici” sia fallace - per l’indiscutibile considerazione che il valore “ponderale” dei procedimenti non è equivalente e che non è equiparabile un fascicolo per una complessa associazione a delinquere finalizzata, ad esempio, alla commissione di “frodi carosello” ad un’ipotesi di evasione dagli arresti domiciliari - dai numeri, comunque, non si può prescindere e da essi bisogna, in ogni caso, necessariamente prendere le mosse.

Le rilevazioni del biennio ottobre 2018/ottobre 2020 restituiscono questo quadro di iscrizioni per i 5 gruppi di lavoro specialistici:

- gruppo reati contro pubblica amministrazione: fascicoli iscritti a mod. 21, 373; iscritti a mod. 45 (che con riferimento all'area, come si dirà, non sono fascicoli sottovalutabili), 490; iscritti a mod. 44, 118;
- gruppo criminalità economica: fascicoli iscritti a mod. 21, 497; iscritti a mod. 45 (anche con riferimento all'area, come si dirà, si tratta di fascicoli non sono sottovalutabili), 273; iscritti a mod. 44, 40;
- gruppo fasce deboli: fascicoli iscritti a mod. 21, 1465; iscritti a mod. 45, 477; iscritti a mod. 44, 177;
- gruppo edilizia e ambiente: fascicoli iscritti a mod. 21, 689; iscritti a mod. 45, 356; iscritti a mod. 44, 99;
- gruppo reati informatici: fascicoli iscritti a mod. 21, 299; iscritti a mod. 45, 29; iscritti a mod. 44, 2180.

Non si ritiene, invece, utile trascrivere i dati che riguardano la direzione distrettuale antimafia ed il gruppo antiterrorismo, sia perché in quelle specifiche materie è noto che i numeri hanno ancora un minor valore, sia comunque perché si tratta di gruppi specialistici la cui istituzione è obbligatoria *ex lege*, in relazione alla natura distrettuale della Procura.

Le considerazioni sopra riportate, rilette alla luce dei numeri ma anche dell'esigenza, individuata fin dalla premessa del presente atto, di voler procedere ad una semplificazione della struttura organizzativa dell'ufficio, in funzione di renderla più efficiente ed efficace, consigliano in primo luogo di rivedere il numero dei gruppi specialistici.

In seconda battuta, rendono necessario intervenire, altresì, sulla "competenza" dei singoli gruppi per renderli più omogenei, in relazione al fenomeno criminale che con essi si intende affrontare.

Inoltre, sempre sotto questo profilo, accanto ai gruppi di lavoro - ma non viste in modo separato come in passato - vanno confermate e rafforzate le due "articolazioni", destinate ad occuparsi degli affari semplici e di quelli di competenza del giudice di pace, affidate nella loro gestione soprattutto ai giudici onorari.

Le conclusioni cui si è giunti, e che saranno poi ulteriormente precisate quando si passerà alle attribuzioni dei singoli gruppi, possono essere qui sinteticamente anticipati:

- i gruppi di lavoro specialistico possono ridursi a cinque; in particolare, un primo riunisce le competenze distrettuali in materia di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, con limitate ulteriori attribuzioni solo di alcune fattispecie delittuose; un secondo riguarda i reati contro l'amministrazione pubblica, riconducendo in essi anche i reati urbanistici e quelli relativi alla protezione dei beni culturali; un terzo ha ad oggetto i reati in materia di criminalità di impresa, aggiungendo, quindi, alle fattispecie tipiche dei delitti di criminalità economica quelle commesse nell'esercizio delle attività imprenditoriale; un quarto gruppo riguarda i reati in materia di fasce deboli; un quinto si riferisce, infine, all'esecuzione penale;
- vengono, invece, soppressi come gruppi autonomi quello relativo ai reati informatici (in quanto esso finisce per occuparsi, come emerge dalle statistiche, soprattutto di procedimenti contro ignoti che vengono, in gran parte, definiti per non essere individuato l'autore del reato e perché, comunque, per lo svolgimento delle indagini in materia ormai vi sono protocolli investigativi standardizzati, utilizzati dalle forze di polizia) e quello in materia di ambiente (in quanto caratterizzato da particolare disomogeneità e soprattutto perché gran parte dei reati di competenza possono essere meglio trattati in altri gruppi specialistici);
- ai gruppi specialistici si aggiungono quelli "Affari semplici", la cui competenza si ritiene di poter ampliare ad ulteriori fattispecie di non difficile definizione, e quello concernente i "Reati di competenza del giudice di Pace", articolazioni entrambe che vedono un minore coinvolgimento dei Sostituti, in quanto la gestione dei procedimenti di competenza è attribuita, in tutto o in parte, all'ufficio di diretta collaborazione del Procuratore e gestita attraverso l'apporto anche dei vice procuratori onorari;
- residua, infine, un'area che appare definibile come quella dei "reati restanti", nel quale confluiscono tutti i reati non rientranti nei gruppi precedenti, attribuiti a tutti i Sostituti, ma anche al Procuratore e al Procuratore Aggiunto, in cui, però, al coordinatore, individuato nel Procuratore Aggiunto, dovrà essere consentito di individuare specifici sottogruppi (ad esempio, con riferimento ai reati in materia di stupefacenti o di reati predatori) o, comunque, protocolli investigativi mirati per occuparsi di alcune manifestazioni criminali, ritenute (anche di volta in volta) meritevoli di attenzione;
- i Sostituti sono assegnati solo a due gruppi di lavoro (tranne i due designati all'esecuzione che partecipano ad un terzo limitatamente al 50%), oltre che

essere destinatari di deleghe relative ai reati restanti e di quelle di cui agli affari semplici, con le modalità che si diranno;

Quanto, infine, all'aspetto particolarmente delicato della composizione numerica dei gruppi, nella prima bozza del progetto si era optato per attribuire un identico numero a tutti i gruppi (e cioè 7 sostituti) anche se ognuno dei gruppi medesimi poteva giovare di un apporto ulteriore (il II del Procuratore aggiunto con assegnazioni pari al 50%; il III ed il IV dei due sostituti che si occupano di esecuzione pure con assegnazioni pari al 50%).

Nell'assemblea del 24 marzo sul punto si è sviluppato un ampio dibattito ed in più interventi si è rappresentato come la proposta dotazione soggettiva finisse per creare una possibile sperequazione rispetto soprattutto ai colleghi designati per il gruppo delle fasce deboli, che avrebbero rischiato di avere un "ruolo" particolarmente ponderoso, dal punto di vista dei numeri.

Il rilievo è, in verità, solo in parte condivisibile perché, come si dirà più avanti, l'organizzazione del turno esterno e gli oneri gravanti sui sostituti di turno relativamente alle attività da svolgersi in fase di urgenza con riferimento ai reati di cd codice Rosso, nei fatti, comporta un sensibile sgravio per l'attività dei sostituti componenti delle area specialistica in discussione.

D'altro canto, però, la richiesta pure avanzata in assemblea (e che si ritiene qui di accogliere) di attribuire al gruppo IV, per omogeneità di materia, anche i delitti in materia di prostituzione, ha l'indiscutibile effetto di addossare ad esso un ulteriore carico numerico; ne deriva, quindi, che nel presente documento si opta per l'assegnazione di un ulteriore sostituto al gruppo IV, a scapito del II, relativo ai reati contro l'amministrazione pubblica che presumibilmente dovrebbe avere numeri più contenuti.

Dopo un anno dall'entrata in vigore del progetto si procederà comunque ad un monitoraggio e, all'esito di una assemblea generale convocata *ad hoc*, si opererà la verifica dell'attribuzione numerica e si introdurranno le eventuali variazioni ritenute indispensabili.

I gruppi di lavoro

Come da precedente riserva, scendendo adesso più nello specifico, sono individuati i seguenti gruppi di lavoro:

Gruppo I: Direzione distrettuale antimafia ed antiterrorismo.

Il gruppo nasce dall'accorpamento di quelli che in precedenza erano i gruppi I e II; la concentrazione si giustifica, in primo luogo, in funzione speculare con i compiti di coordinamento unitario in materia di contrasto alle organizzazioni mafiose e terroristiche, previsti dall'art. 371 bis c.p.p. (come modificato dal d.l. n. 7 del 2015, conv. in l. n. 43 del 2015), in capo al Procuratore Nazionale antimafia ed antiterrorismo.

Un ulteriore elemento a sostegno della scelta va individuato nella circostanza che di entrambi i gruppi fanno oggi già parte due Sostituti e di fatto, quindi, le due articolazioni organizzative sono sostanzialmente unificate.

Quanto all'individuazione delle fattispecie di competenza, si ritiene, però, opportuno ridurre i reati oggetto dell'interesse del nuovo gruppo, sia per ragioni di maggiore omogeneità sia perchè alcuni dei reati in passato attribuiti alla DDA paiono più coerentemente rientrare nell'ambito delle competenze dei crimini di impresa o in quello dei "reati restanti".

Oltre alle attribuzioni previste *ex lege*, vengono quindi aggiunte limitate ipotesi delittuose, ritenute strettamente connesse e collegate alle quelle "obbligatorie".

Viene, invece, estesa la competenza del gruppo a tutta la materia delle misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali; si tratta di una scelta che oltre che funzionale a valorizzare uno strumento comunque importante per il contrasto alle forme più gravi di criminalità vuole perseguire un intento di maggiore specializzazione nella gestione della materia.

La concentrazione della competenza è prodromica anche a consentire l'individuazione di udienze *ad hoc* da parte del Tribunale, con la partecipazione nel ruolo dell'accusa dei magistrati della DDA, questione quest'ultima già sottoposta all'attenzione del Presidente del Tribunale nel corso di una delle riunioni periodiche e

valutata positivamente dal vertice dell'ufficio giudicante, con riserva di prevederla nelle prossime tabelle dell'Ufficio.

L'attribuzione di tale incumbente al gruppo specialistico serve, inoltre, anche ad instaurare un maggiore coordinamento con gli organi di polizia (Questore, Direttore della DIA), cui è riconosciuto per legge il potere di proposta in materia; è opportuna, in questo senso, la predisposizione di un protocollo che consenta, pur nel rispetto delle reciproche attribuzioni, di valutare congiuntamente le iniziative da intraprendere sul punto.

Dal punto di vista numerico, al gruppo sono assegnati **quattro magistrati**; in particolare, il Procuratore Aggiunto che svolge funzione di Coordinatore (ma anche assegnatario di procedimenti allo stesso modo degli altri designati), e tre Sostituti già nominati in precedenza, secondo i criteri di cui all'art. 102 del d.lgs n. 159 del 2011 ("Codice antimafia") e all'art. 20 della Circolare.

Riservandosi di tornare sui criteri di assegnazione dei fascicoli ai componenti del gruppo nella Parte III e ribadendo qui che il Procuratore ritiene di dover mantenere l'attribuzione relativa all'assenso sulle richieste di misure cautelari personali, viene confermata la disposizione del precedente progetto secondo cui i Sostituti designati, in deroga all'art. 19 della Circolare, **partecipano anche ad un altro gruppo di lavoro specialistico** e sono, altresì, assegnatari di fascicoli relativi ai "reati cd restanti", nella misura del 50% rispetto agli altri Sostituti.

Tale ultima indicazione viene giustificata oltre che dall'opportunità di mantenere un rapporto di continua osmosi fra i gruppi dell'ufficio, in coerenza all'opzione sopra indicata del criterio della semispecializzazione, anche in relazione al non particolarmente rilevante carico di lavoro dell'Ufficio nelle materie di competenza, come emerge anche dai dati statistici pregressi.

In definitiva, il gruppo I, Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, ha competenza sui reati previsti:

- dall'art. 51, commi 3-*bis* c.p.p.;
- dall'art. 51, comma 3-*quater* c.p.p.;
- dagli artt. da 241 a 313 c.p. (delitti contro la personalità dello Stato)
- dall'art. 422 c.p. (strage);
- dagli artt. 426 a 435 c.p. (delitti contro l'incolumità pubblica);
- dagli artt. 604 bis e 604 ter c.p. (delitti contro l'uguaglianza);

- dagli artt. 2, 4 e 5 l. n. 645 del 1952 (delitti connessi riorganizzazione del partito fascista);
- dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nei soli casi in cui sia aggravato *ex art. 80* medesimo d.P.R.;
- dall'art. 74 del d.lgs n. 159 del 2011 (inosservanza di obblighi da parte del pubblico ufficiale conseguenti dal codice antimafia);
- dagli artt. 75, 75 bis e 76 del d.lgs n. 159 del 2011 (violazioni in materia di obblighi connessi a misure di prevenzione e di altri obblighi conseguenti dal codice antimafia), ad eccezione delle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 76;
- dall'art. 80 del d.lgs n. 159 del 2011 (violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione);

In aggiunta, come già evidenziato sopra, il gruppo si occupa di tutte le proposte di misure di prevenzione, personali e patrimoniali.

Gruppo II: Reati contro l'amministrazione pubblica

Il presente progetto ritiene indispensabile confermare un gruppo specialistico che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione; si tratta di un'opzione di fondo, di tipo anche culturale, che si era già esplicitata nella proposta, presentata al CSM in sede di domanda per l'incarico di Procuratore, ma che risulta ampiamente rafforzata anche dall'esperienza di questi primi mesi.

Come si è già evidenziato poco sopra, le indagini del 2019 sul sistema sanitario regionale e quelle più recenti sull'Università per stranieri o su soggetti che operano in settori delicati dell'amministrazione pubblica dimostrano come pure in una Regione, considerata a bassa intensità criminale, non mancano purtroppo zone (a voler essere buoni) di "opacità" relative all'azione amministrativa.

La strutturazione, del resto, del gruppo nel precedente progetto organizzativo come competente anche per reati commessi in danno dell'amministrazione (ad esempio le fattispecie di truffa o quelle speciali in materia di provvidenze erogate dalle amministrazioni) rende ulteriormente evidente la necessità di un'articolazione specialistica che se ne occupi in modo coordinato, perché, come si è già rimarcato, si tratta di fattispecie che stanno aumentando, anche numericamente.

Piuttosto dal punto di vista della competenza, si possono oggi ricomprendere una serie di reati che hanno come caratteristica comune l'essere la persona offesa la

pubblica amministrazione ed essere comunque i reati, in qualche modo, conseguenti a scelte e/o ad atti dell'amministrazione medesima.

Rispetto, quindi, al precedente omologo gruppo, vengono ricompresi nell'attuale anche i reati in materia di urbanistica ed edilizia ed in materia di protezione di beni culturali, oltre che le nuove fattispecie introdotte per sanzionare l'illecito conseguimento di speciali provvidenze pubbliche; restano confermate, invece, le competenze in materia di "affari civili".

Il gruppo, coordinato dal Procuratore, si ritiene debba essere composto da 6 Sostituti; dello stesso fa parte anche, come da lui richiesto, il Procuratore Aggiunto cui sono assegnate deleghe, sia pure nella misura del 50% di quelle dei Sostituti.

In definitiva, il gruppo II, Reati contro l'amministrazione pubblica, ha competenza sui reati previsti:

- dagli artt. da 314 a 335 c.p. (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione);
- dall'art. 346 bis c.p. (traffico di influenze illecite);
- dagli artt. 349 e 350 c.p. (violazione di sigilli);
- dagli artt. 353, 353 bis, 354 c.p. (reati in materia di scelta del contraente negli incanti);
- dagli artt. 355 e 356 c.p. (inadempimento e frode nelle pubbliche forniture);
- dagli artt. da 476 a 493 c.p. (falsità in atti);
- dagli artt. 640, comma 2, n. 1 e 640 bis c.p. (truffa in danno dello Stato e per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- dagli artt. 733 e 734 c.p. (danneggiamento e distruzione del patrimonio artistico e delle bellezze naturali);
- dalla l. n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette);
- dal d.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa);
- dal d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico in materia di edilizia);
- dal d.lgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, conv. in l. 26 del 2019 (sanzioni in materia di "reddito di cittadinanza");
- dall'art. 25 del d.l. n. 32 del 2020, conv. in l. 71 del 2020 (sanzioni in materia di provvidenze erogate a seguito del propagarsi della pandemia da Covid 19).

Al gruppo sono anche assegnati gli affari civili in materia di legalizzazione degli atti.

Gruppo III: Criminalità di impresa

Fra i gruppi che si ritiene di confermare (e rafforzare) rientra certamente anche quello che si occupa di criminalità economica; si è evidenziato sopra nella disamina sulla situazione della criminalità nel territorio come nel circondario siano, più volte ed in tempi anche recenti, emersi gravi fatti delittuosi in materia e come soprattutto l'ufficio, nel corso degli anni, si sia sempre più attrezzato a farvi fronte.

Si ritiene, però, opportuno meglio calibrare le attribuzioni del gruppo, ampliandone l'area di competenza (e di conseguenza mutando la denominazione in "criminalità di impresa") rispetto ad ulteriori fattispecie che, comunque, sono collegate all'attività tipicamente imprenditoriale.

In questo senso, vanno ricompresi nell'elenco dei reati di competenza quelli in materia ambientale nonché quelli che possono essere posti in essere durante lo svolgimento dell'attività di impresa (e quindi ad esempio, gli incidenti conseguenti ad infortuni sul lavoro ma anche, come emerso in assemblea, i delitti aventi ad oggetto l'intermediazione illecita del lavoro e l'omissione dolosa di cautele) e quelli, in precedenza attribuiti in parte alla DDA che sono, invece, anche dal punto di vista del bene/interesse protetto, tipici reati di criminalità economica (ad esempio, il riciclaggio, l'usura, la fittizia intestazione di beni etc).

A seguito delle osservazioni avanzate in assemblea, invece, si ritiene di escludere dall'elencazione l'art. 493 ter c.p. in materia di indebito utilizzo di carte di credito, inserito invece nella prima bozza, concordandosi sul rilievo secondo cui nella quasi totalità dei casi il delitto viene commesso al di fuori di ogni collegamento ad attività imprenditoriale.

Il gruppo di lavoro in esame, *ratione materiae*, sarà, fra l'altro, quello che potrà (e dovrà) utilizzare, in modo prevalente rispetto agli altri, lo strumentario anche sanzionatorio previsto dal d.lgs n. 231 del 2001, in materia di responsabilità cd amministrativa delle persone giuridiche.

Il gruppo è coordinato dal Procuratore ed è composto da **7 Sostituti ed un ulteriore sostituto, con assegnazione al 50%**, in quanto già destinato ad occuparsi dell'esecuzione penale.

In definitiva, il gruppo III, Criminalità di impresa, ha la competenza sui reati previsti:

- dall'art. 437 c.p. (rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro).
- dagli artt. da 452 bis a 452 terdecies c.p. (delitti contro l'ambiente)
- dagli artt. da 499 a 517 quinquies c.p. (delitti contro l'economia pubblica e contro il commercio);
- dagli artt. 589, comma 2, e 590, comma 5, c.p. (omicidio e lesioni colpose con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro);
- dall'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
- dall'art. 644 c.p. (usura);
- dagli artt. 648 bis, 648 ter, 648-ter.1 c.p. (riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio), ad eccezione delle ipotesi di riciclaggio che riguardano il cd taroccamento di autovetture;
- dall'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) limitatamente al caso in cui i fatti incriminati siano posti in essere da chi gestisce attività imprenditoriali;
- dagli artt. da 2621 a 2641 c.c. (reati societari);
- dal r.d. n. 267 del 1942 e, dal 21 settembre 2021, dal d.lgs n. 20 del 2019 (reati fallimentari)
- dal d.P.R. n. 43 del 1973, ad eccezione dell'art. 291 quater (testo unico in materia doganale);
- dal d.lgs n. 385 del 1993 (testo unico in materia bancaria);
- dal d.lgs n. 58 del 1998 (testo unico in materia di intermediazione finanziaria);
- dal d.lgs n. 74 del 2000 (reati tributari);
- dal d.lgs n. 152 del 2006 (reati ambientali);
- dal d.lgs n. 231 del 2007 (norme di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario scopo di riciclaggio);
- dal d.lgs n. 105 del 2015 (in materia di rischi da incidenti connessi all'utilizzo di sostanze pericolose).

Al gruppo sono, altresì, assegnati gli affari civili in materia commerciale, societaria e fallimentare nonché l'esame delle richieste di accesso fiscale formulate dagli Uffici finanziari e dalla Guardia di Finanza.

Gruppo IV: Reati relativi alle “fasce deboli”

Anche con riferimento a questo gruppo, l’esame della situazione della criminalità nel territorio, poco sopra riportata, conduce inequivocabilmente alla sua conferma ed anzi alla necessità di un suo rafforzamento.

L’articolazione organizzativa era, infatti, già stata opportunamente prevista nel progetto del 2018 e, quindi, ben prima della introduzione, da parte della l. n. 16 del 2019, del cd codice Rosso, per rispondere ad un’evidente esigenza, confermata dai numeri dei procedimenti iscritti in materia, pure già riportati.

Le novità introdotte con la legge del 2019, che hanno onerato l’Ufficio di una serie di adempimenti, ritenuti anche funzionali ad una più efficace tutela delle vittime, rende indiscutibilmente ancora più necessaria la previsione di un’articolazione specialistica in materia.

Quando si tratterà nella parte III del “turno esterno”, si preciseranno, confermando le indicazioni già adottate in via d’urgenza dall’Ufficio nel 2019⁹, ulteriormente compiti e funzioni del sostituto di turno rispetto agli adempimenti urgenti previsti in materia dalla normativa recente e in che modo essi si intersecano con quelli, invece, dei Sostituti designati al gruppo.

Si indica, invece, in questa sede, come una direttiva di carattere generale, la necessità da parte dei Sostituti designati dei singoli procedimenti di valutare sempre con particolare attenzione se, in presenza di fattispecie delittuose commesse in ambito familiare, risultano esistenti i presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p, misure queste ultime che, nel rispetto del principio di proporzionalità, si stanno dimostrando nella pratica utili per impedire l’*escalation* di fatti violenti.

Nella logica dell’indicato rafforzamento del gruppo, si è già evidenziato come ad esso si è attribuita la dotazione numerica maggiore fra tutti i gruppi specialistici; in questa stessa prospettiva si ritiene opportuno depurarlo anche da alcune fattispecie non omogenee, previste nel precedente progetto del 2018 (in particolare, gli omicidi colposi) ed evitare di inserire, così come proposto in assemblea, nell’elenco dei reati di competenza la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. (che resta quindi di

⁹ Ordine di servizio n. 16 dell’8 agosto 2019 (prot. n. 166/19)

“competenza” degli “affari semplici”), come invece prefigurato nella prima bozza del progetto.

D’altro canto è, però, necessario aggiungere all’elenco in questione sia alcuni reati di recente conio (in particolare, quelli previsti dagli artt. 387 bis e 612 ter c.p.) certamente connessi a quelli già di competenza, sia, per le ragioni già sopra indicate, i delitti in materia di prostituzione.

Il gruppo, coordinato dal Procuratore Aggiunto, è costituito da **otto Sostituti e di un ulteriore sostituto, con assegnazione al 50%**, in quanto già destinato ad occuparsi dell’esecuzione penale

In definitiva, il gruppo IV, Reati relativi alle “fasce deboli”, ha la competenza sui reati previsti:

- dall’art. 387 bis c.p. (violazione dei provvedimenti cautelari di allontanamento e di avvicinamento);
- dall’art. 388, comma II, c.p. (mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice in materia di separazione e di affidamento dei minori);
- dagli artt. 556 a 574 bis c.p. (delitti contro la famiglia);
- dagli artt. da 600 a 603 c.p. (delitti contro la personalità individuale);
- dagli artt. da 609 bis a 609 duodecies (delitti contro la libertà sessuale);
- dall’art. 612 bis c.p. (atti persecutori);
- dall’art. 612 ter c.p. (diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite);
- art. 643 c.p. (circonvenzione di incapace);
- l. n. 75 del 1958 (reati in materia di prostituzione).

Quanto agli affari civili, dal dibattito assembleare è emersa la proposta, ritenuta condivisibile per evitare di gravare eccessivamente di impegni i magistrati assegnati al gruppo, di attribuire la competenza solo per quelli riguardanti i procedimenti in materia di famiglia, in quanto strettamente connessi ai reati trattati, escludendo, invece, rispetto al progetto del 2018 e alla prima bozza proposta) tutti gli altri affari civili nelle altre materie, concernenti più in generale la persona ed attribuendo questi ultimi a “pioggia” a tutti i sostituti, come più avanti si dirà.

Gruppo V: Esecuzione penale

Il gruppo si occupa di tutte le attività connesse alla fase successiva al passaggio in giudicato della sentenza di competenza dell'ufficio inquirente di primo grado, compresa l'emissione dei provvedimenti previsti dagli art. 655 e ss c.p.p..

Spetta ad esso disporre tutte le eventuali attività di ricerca funzionali alla cattura dei latitanti, estendendole anche in via internazionale e/o effettuando le eventuali necessarie intercettazioni, ai sensi dell'art. 295 c.p.p.

Tenendo, altresì, conto di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità¹⁰ che consente anche in fase esecutiva di disporre la confisca, in particolar modo quella cd allargata *ex art. 240 bis c.p.*, l'Ufficio provvederà ad individuare le sentenze - entro un *range* di tempo che sarà poi determinato con un provvedimento *ad hoc* - già passate in giudicato per i reati presupposto di cui all'art. 240 bis c.p., al fine di attivare i necessari accertamenti patrimoniali, funzionali ad avanzare, da parte dei Sostituti designati per il gruppo, le necessarie richieste di confische.

Del gruppo, coordinato dal Procuratore, fanno parte due magistrati in modo da garantire sempre la presenza in ufficio, fermo restando che, in caso di assenza di entrambi i designati, i provvedimenti eventualmente urgenti vengono adottati dal Procuratore o dal sostituto di turno.

Affari semplici (AS)

L'istituzione di articolazioni organizzative che si occupano di procedimenti di pronta ed agevole definizione è un'esperienza consolidata da tempo negli uffici inquirenti; queste strutture, composte soprattutto da magistrati onorari con il supporto di personale amministrativo e della polizia giudiziaria, perseguono, anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici mirati, l'importante obiettivo di sgravare i Sostituti dalla gestione di un certo numero di fascicoli, consentendo, quindi, loro di occuparsi meglio delle indagini più complesse e delicate.

Riguardando, fra l'altro, reati non di particolare gravità ed allarme sociale, esse possono altresì ancor meglio sperimentare soluzioni definitorie alternative al giudizio

¹⁰¹⁰ *Ex plurimis*, da ultimo, Cass. sez. I, 12 aprile 2019, n. 22820, CED n. 276192 - 01

dibattimentale, grazie all'ampio strumentario oggi previsto dal codice di rito che consente di spaziare dal decreto penale, al patteggiamento in fase di indagini ex art. 448 c.p.p., ma anche all'archiviazione per particolare tenuità del fatto o alla sospensione del processo con messa alla prova.

In questa scia si era già mosso l'ufficio con il progetto del 2018, istituendo l'ufficio affari semplici, coordinato da un sostituto dell'ufficio e con il supporto di personale amministrativo ed operatori di polizia giudiziaria; ad esso competeva, per una serie di reati specificamente indicati, l'esame della *notitia criminis* e la conseguente preparazione degli atti definatori da sottoporre poi ai singoli Sostituti che comunque formalmente assegnatari dei singoli procedimenti e che quindi potevano anche optare per una diversa soluzione rispetto a quella proposta.

I risultati conseguiti dall'ufficio anzidetto sono stati oggettivamente positivi; risultano definiti numerosi procedimenti e, soprattutto per alcune specifiche tipologie di reato, è stata effettivamente possibile la definizione del procedimento attraverso esiti alternativi al dibattimento.

Si è, in particolare, ampiamente utilizzato il decreto penale, anche con la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria; si è sperimentato positivamente, ad esempio per un reato alquanto frequente nel territorio come la guida in stato di ebbrezza, l'utilizzo dei lavori socialmente utili come modalità definitoria idonea anche a rappresentare un presidio di carattere educativo; sono state avanzate al Gip numerose proposte congiunte di patteggiamento ex art. 447 c.p.p., inserendo già nell'avviso di conclusione delle indagini la proposta di pena dell'Ufficio.

La struttura che si istituisce con il presente atto solo parzialmente, però, ricalca quella fino ad oggi in vigore; proprio memore dei buoni risultati conseguiti, viene, in primo luogo, ulteriormente ampliato il catalogo dei reati ricompresi, aggiungendovi, ad esempio, la resistenza e violenza a pubblico ufficiale ma alcune ulteriori fattispecie di reato recate da leggi speciali (quelle, ad esempio, le contravvenzioni in materia di codice della navigazione, armi bianche o caccia).

Essa, inoltre, come si è accennato nella parte I, viene innestata nell'Ufficio di diretta collaborazione del Procuratore ed attribuita ad una articolazione interna di esso, composta da due Sostituti scelti tramite interpello, con funzione di collaborare con il Procuratore nel coordinamento delle attività, da cinque vice procuratori onorari, individuati previo interpello o in assenza di candidature di ufficio, da almeno due tirocinanti nonché da personale amministrativo ed operatori di polizia giudiziaria.

I procedimenti, pur gestiti dall'Ufficio di diretta collaborazione, sono formalmente assegnati a tutti i Sostituti, ad eccezione di quelli della DDA, ed al Procuratore della Repubblica sia pure nella misura di un quarto di quelli assegnati ai Sostituti.

I vice procuratori onorari, coadiuvati dai tirocinanti e dal personale, sotto la direzione del Procuratore e/o dei due Sostituti individuati in funzione di collaborazione, svolgono le eventuali attività di indagini e/o predispongono le eventuali deleghe per la p.g.; successivamente adottano il provvedimento definitorio che potrà consistere in una richiesta di decreto penale, in una richiesta di archiviazione anche per eventuale tenuità del fatto *ex art. 131 c.p.p.* o un avviso di conclusione indagini *ex art. 415 bis c.p.p.*, nel cui corpo deve essere sempre contenuta una proposta di definizione del procedimento, con indicazione della pena, *ex art. 447 c.p.p.*

Il provvedimento definitorio viene poi trasmesso al sostituto assegnatario del fascicolo che, qualora non concordi con la proposta avanzata dalla struttura organizzativa, acquisisce il fascicolo, che da quel momento resterà in carico alla sua segreteria, ed adotta il provvedimento da lui ritenuto adeguato.

Al materiale inoltro, invece, delle richieste di decreto penale e di archiviazione firmate dal sostituto assegnatario provvede direttamente l'ufficio di diretta collaborazione.

A differenza di quanto previsto dal precedente progetto del 2018, così come richiesto in sede di assemblea, anche nel caso di emissione dell'avviso di conclusione di indagine, l'articolazione organizzativa, in quanto dotata anche del supporto di personale amministrativo, curerà tutti gli adempimenti successivi e, quindi, l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio, che sarà poi sottoposta al magistrato designato per la firma.

I procedimenti di cui si occupa l'ufficio affari semplici riguardano, in particolare, i reati previsti:

- dagli artt. 336 e 337 c.p. (violenza e resistenza a pubblico ufficiale);
- dall'art. 341 bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale);
- dagli artt. 385 c.p. e 47 ter ord. pen. (evasione);
- dall'art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede);
- dall'art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi) limitatamente al caso della vendita al dettaglio in luoghi pubblici;

- dall'art. 483 c.p. (falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico);
- dall'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull'identità o qualità personale);
- dall'art. 495 bis c.p. (falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica);
- dall'art. 496 c.p. (falsa dichiarazione sull'identità o qualità personali);
- dall'art. 624 c.p. (furto);
- dagli artt. 624, 625 n. 2 e 7 c.p. (furto aggravato dalla violenza sulle cose e/o dall'esposizione a pubblica fede) limitatamente al caso di furto di merce in esercizi commerciali;
- dall'art. 635 c.p. (danneggiamento);
- dall'art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta);
- dall'art. 646 c.p. (appropriazione indebita) limitatamente ai casi di appropriazione di beni detenuti in leasing;
- dall'art. 648 c.p. (ricettazione) limitatamente ai casi di ricettazione di telefoni e veicoli;
- dal libro terzo del codice penale (contravvenzioni), ad esclusione delle ipotesi rientranti nelle competenze dei gruppi specialistici;
- dall'art. 18 del r.d. n. 773 del 1931 (TULPS) (contravvenzioni in materia di riunioni pubbliche e di assembramenti in luoghi pubblici);
- dall'art. 1164 r.d. n. 327 del 1942 (inosservanza di norme sui beni pubblici nell'ambito del codice della navigazione);
- dall'art. 4 della l. n. 628 del 1961 (sanzioni in materia di previdenza sociale);
- dall'art. 4 della l. n. 110 del 1975 (porto di armi bianche e di oggetti atti ad offendere);
- dal d.l. n. 463 del 1983, conv. in l. n. 638 del 1993 (omesso versamento dei contributi previdenziali);
- dall'art. 7 della l. n. 386 del 1990 (trasgressione del divieto di emissione di assegni bancari);
- dall'art. 30 della l. n. 157 del 1992 (sanzioni penali connesse alle norme a tutela della fauna selvatica);
- dal d.lgs n. 285 del 1992 (codice della strada);
- dal d.lgs n. 81 del 2008 (tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro);
- dall'art. 73 del d.lgs n. 159 del 2011 (guida senza patente da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione);
- dall'art. 76, commi 2, 3 e 4 del d.lgs n. 159 del 2011 (sanzioni penali connesse al codice antimafia, in materia di avviso orale, foglio di via obbligatorio e deposito della cauzione).

Reati di competenza del giudice di Pace

Per quanto riguarda la gestione dei reati di competenza del Giudice di Pace, come si è anticipato nella Parte I, dei procedimenti in questione si occupa l'Ufficio di diretta collaborazione del Procuratore.

In particolare, sono individuati 5 vice procuratori onorari, designati, previo interpello o in caso di assenza di disponibilità di ufficio da parte del Procuratore Aggiunto, per la trattazione dei procedimenti di competenza, a loro direttamente assegnati, con criterio automatico.

I procedimenti sono curati dai VPO per tutte le indagini da svolgersi e fino all'emanazione e sottoscrizione, da parte degli stessi VPO, dei relativi provvedimenti conclusivi.

La struttura di supporto è composta da personale amministrativo e coordinata dal Procuratore Aggiunto, a cui spetta oltre che l'individuazione dei VPO deputati specificamente all'incombente, di fornire anche indicazioni di carattere generale sulle modalità di definizione del procedimento e vistare preventivamente i provvedimenti adottati a conclusione delle indagini.

Reati cd restanti

Tutti i procedimenti iscritti per reati che non rientrano nell'ambito di alcuno dei gruppi specialistici o delle due articolazioni da ultimo indicate vengono assegnati "a pioggia", a tutti i Sostituti dell'ufficio, compreso i sostituti della DDA, cui vengono, però, assegnati nella misura della metà di quelli degli altri Sostituti e al Procuratore ed al Procuratore Aggiunto, nella misura, invece, di un quarto.

L'area che ricomprende tutte le fattispecie in questione non può, solo perché queste ultime non fanno parte dei gruppi specialistici, essere sottovalutata dal punto di vista della sua importanza strategica per l'Ufficio.

Essa, infatti, ricomprende sia ipotesi di reato di sicura gravità e rilievo anche per le dinamiche criminali del territorio (ad esempio, lo spaccio di stupefacenti, i reati in materia di criminalità cd predatoria e di immigrazione) sia fattispecie caratterizzate da

aspetti di complessità anche nella fase di accertamento (ad esempio, gli omicidi e le lesioni per colpa professionale), sia delitti le cui indagini sono spesso seguite da reparti specialistici delle forze di polizia (ad esempio, i reati rientranti nel precedente gruppo dei reati informatici).

Del resto, l'organico dell'ufficio fa sì che i Sostituti (tutti, come si è detto) che sono chiamati ad occuparsi dell'area siano numericamente pari a quelli di un gruppo di lavoro medio specialistico di un grande ufficio di Procura italiano e, quindi, consentono agevolmente la sperimentazione di protocolli investigativi mirati ed adeguati e, altresì, di operare un efficace coordinamento delle attività inquirenti da essi svolte.

In tale prospettiva, il coordinamento dell'area è attribuito al Procuratore Aggiunto, cui spetta il compito di individuare - come già è stato fatto, con il provvedimento di variazione del 2020 già più volte citato, in materia di reati concernenti gli stupefacenti - specifiche modalità investigative con cui affrontare singoli individuati fenomeni criminali, nonché di concentrare, anche se necessario adottando il criterio di assegnazione, in deroga, in base al "precedente", su alcuni Sostituti le indagini su di essi, sia pure per un tempo limitato.

Affari Civili

Si è già evidenziata sopra, nella trattazione riservata ai gruppi specialistici, la scelta, mutuata sostanzialmente dal progetto del 2018, di attribuire gli affari civili non ad un autonomo gruppo di lavoro ma attraendola a quella dei gruppi specialistici medesimi, in relazione alle connessioni con le materie da questi ultimi trattate.

Così, il gruppo II si occupa della legalizzazione degli atti, il gruppo III degli affari in materia commerciale, societaria e fallimentare, il gruppo IV di quelli in materia di famiglia.

Di conseguenza non si era ritenuto nemmeno di attribuire una specifica funzione di coordinamento, essendo quest'ultimo compito assegnato al Procuratore o al Procuratore aggiunto come corollario del coordinamento del relativo gruppo specialistico.

All'esito, però, dell'assemblea del 24 marzo si ritiene, come già sopra detto, necessario ritagliare una fetta delle competenze in materia di affari civili che spettavano già al gruppo IV, assegnandolo indistintamente a tutti i Sostituti.

Vi è, quindi, un'area residuale degli affari civili, che secondo quanto evidenziato dal dibattito assembleare dovrebbe essere numericamente non irrilevante, ricomprendendo una serie di provvedimenti di "visto" per i quali è necessario l'intervento del p.m..

Il coordinamento della stessa va attribuito al Procuratore Aggiunto, con la conseguenza che a lui spettano i relativi connessi poteri, in materia di assegnazione, decisione sull'astensione etc.

Servizio informatico

Si è già evidenziato sopra nella premessa sul *quid consistam* della II parte, come nella descrizione del momento "statico" dell'organizzazione si sarebbero indicate anche strutture non direttamente deputate ad occuparsi della gestione dei procedimenti, ma che comunque sono chiamate a svolgere una importante funzione strumentale e servente, nella logica di una maggiore efficienza dell'attività dell'Ufficio.

La prima di queste articolazioni non può che essere quella che fa riferimento all'informatica.

Come è noto, il CSM, con una sua delibera¹¹ ha previsto che presso ogni ufficio debba essere individuato un "Magistrato di riferimento per l'informatica" (cd MAGRIF), il cui compito è stato delineato (art. 2) nel senso che questi debba essere una "unità tecnica presso gli uffici giudiziari per l'innovazione tecnologica, collaboran[d]o con i RID e con i dirigenti degli uffici giudiziari, rilevan[d]o le richieste e le necessità dell'ufficio e le criticità esistenti, [e] suggerendo le soluzioni idonee".

Il ruolo dell'informatica all'interno degli uffici giudiziari del resto è molto cresciuto negli anni, assumendo poi un'importanza sempre più centrale con l'emergenza pandemica, quando molte attività, tradizionalmente svolte in presenza, sono state necessariamente soppiantate da attività svolte a mezzo di strumenti di tipo

¹¹ "Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione e l'informatica (RID e MAGRIF)" approvato dal CSM con delibera di Plenum in data 26 ottobre 2016, così come modificato alla data del 22 marzo 2017.

informatico, che hanno di fatto anticipato possibili novità dell'atteso processo "telematico".

Su questi aspetti, la Procura di Perugia ha già da tempo assunto un ruolo di rilievo, anche sul piano nazionale, in quanto individuata dal ministero come uno degli uffici inquirenti deputati alla sperimentazione del "Portale del processo telematico", strumento poi esplicitamente previsto dalla legge (in particolare dall'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020 e successivamente anche dal D.M. 13 gennaio 2021) per il deposito degli atti del processo penale.

L'idea del "servizio informatico" è quella, quindi, di non volersi limitare alla sola nomina, fra l'altro obbligatoria, del MAGRIF (un sostituto che andrà scelto tramite interpello e nel rispetto delle previsioni consiliari)¹² ma, raccogliendo lo spunto già presente nel progetto del 2018, di istituire una (sia pur minima) struttura che supporti e sia coordinata dal magistrato di riferimento, costituita da personale amministrativo, anche part time, e che provi anche a reperire risorse e competenze specialistiche da Università ed enti di ricerca, attraverso la previsione di specifici protocolli.

Il servizio indicato oltre a dialogare costantemente con il referente distrettuale (RID) e con gli uffici ministeriali competenti, deve diventare il punto di riferimento, anche dal punto di vista della formazione, a cui Sostituti e personale amministrativo possano rivolgersi per tutte le problematiche concrete che possano verificarsi ma anche essere lo stimolo per la più ampia informatizzazione possibile delle attività istituzionali.

Inoltre, a tale servizio è attribuito il compito di elaborare progetti di comunicazione e analisi statistica (ad es. controllo di gestione sui flussi) allo scopo di render conto degli impieghi di risorse, dei risultati conseguiti, delle scelte effettuate e delle attività svolte per consentire alla collettività di valutarne l'operato.

Fra i suoi compiti principali rientra, infine, la gestione e l'implementazione del sito della Procura, nella prospettiva già indicata di trasformarlo nella immagine e nella voce dell'Ufficio.

¹² La nomina, così come previsto dall'art. 2 della Circolare citata nella nota che precede, deve avere il parere preventivo del RID ed essere poi approvata dal CSM.

Ufficio relazioni internazionali

Per quanto la Procura di Perugia sia un ufficio di media/piccola dimensione, vi è un fisiologico carico di lavoro che attiene al settore internazionale, soprattutto riferito agli ordini di indagine europei (OIE) o alle rogatorie.

Per lo svolgimento di tali incumbenti si è venuti, più volte, in contatto con Eurojust che, con una nota del rappresentante per l'Italia, ha sottoposto all'ufficio l'opportunità di nominare un referente nei rapporti con essa, richiesta che è stata prontamente accolta, in quanto con provvedimento del dicembre 2020¹³ è stato individuato nel Procuratore Aggiunto.

Nel confermare il provvedimento da ultimo citato, si ritiene opportuno costituire accanto al Procuratore Aggiunto una (piccola) struttura, per il momento utilizzando la sua segreteria fino a che non sarà possibile destinare personale *ad hoc*, attraverso cui, oltre ad occuparsi dei rapporti con Eurojust e con gli eventuali magistrati italiani presenti nei paesi stranieri, provvedere alle assegnazioni dei fascicoli aventi ad oggetto OIE o rogatorie, operando altresì il coordinamento delle attività svolte dai delegati, anche nel caso i Sostituti dovessero avanzare richieste di indagini ad autorità giudiziarie straniere.

Infine, si ritiene di attribuire all'articolazione in discussione anche la gestione degli eventuali rapporti che certamente si instaureranno con la cd Procura europea (EPPO), istituita, dopo un lungo e travagliato iter legislativo, con d.lgs n. 9 del 2021 e le cui competenze certamente si interfacciano con quelle dell'ufficio.

Archivio digitale delle intercettazioni

L'1 settembre 2020 è entrata in vigore la attesa e discussa riforma delle intercettazioni, recata dal d.lgs n. 216 del 2017, ampiamente, però, modificato dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. in l. 28 febbraio 2020, n. 7; pur restando identico rispetto al testo del 2017 l'obiettivo perseguito, cioè garantire una maggiore tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti in attività di ascolto, sono decisamente mutati gli strumenti per raggiungerlo, attraverso, in particolare, l'imposizione di doveri ed oneri soprattutto in capo al p.m. e alla p.g.

¹³ Ordine di servizio, 1 dicembre 2020, (prot. n. 266/2020).

Fra le novità più significative introdotte ve ne è una in particolare che ha un rilevante impatto anche sull'organizzazione dell'ufficio; ci si riferisce all'istituzione, cui fa riferimento l'art. 89 disp. att. c.p.p., dell'Archivio digitale delle intercettazioni (ADI), in cui dovranno essere conferite le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni e la cui gestione è affidata al Procuratore della Repubblica, responsabile della sorveglianza sull'Archivio e onerato dal compito, fra l'altro, di impartire le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

Sul tema, a seguito delle novità legislative, sono stati già adottati numerosi provvedimenti anche di natura organizzativa che qui si intendono richiamati e confermati.

In particolare, è stato istituito un gruppo di lavoro, formato da Sostituti e personale amministrativo, in funzione di supporto per tutte le questioni anche pratiche dovessero presentarsi¹⁴ ed emanate due direttive, una interna diretta soprattutto ai Sostituti con cui sono stati precisati i doveri e gli oneri, anche di carattere processuali conseguenti la riforma¹⁵ ed una esterna per le forze di polizia, richiamando l'attenzione sui nuovi obblighi introdotti dalla normativa¹⁶.

Sono stati inoltre scelti sei ufficiali di p.g., appartenenti alle tre forze di polizia, con il compito di coadiuvare la struttura amministrativa, in particolare il Centro intercettazioni telefoniche (CIT), nelle attività tecniche di conferimento¹⁷.

E' stata, infine, individuata la struttura organizzativa ed il delegato del Procuratore, individuato nel dirigente amministrativo responsabile del CIT, per gestire i conferimenti¹⁸.

Quanto, invece, alle prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto dei contenuti dell'ADI, allo stato - e riservandosi di tornare in argomento non appena la riforma effettivamente entrerà a regime (situazione che richiede tempi fisiologici non

¹⁴ Ordine di servizio del 12 agosto 2020

¹⁵ "Direttiva in materia di intercettazioni" del 29 settembre 2020 (Prot. n. 188/2020)

¹⁶ "Direttiva alla polizia giudiziaria in materia di attività di indagine, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 216 del 2017, del 21 gennaio 2021 (prot n. 19/2021)

¹⁷ Ordine di servizio n. 41 del 10 settembre 2020 avente ad oggetto "Individuazione operatori di Polizia giudiziaria deputati al conferimento dei dati nell'archivio digitale" (Prot. n. 169/2020)

¹⁸ Ordine di servizio prot n. 5814 del 16 dicembre 2020 avente ad oggetto "Creazione ed assegnazione dei profili per l'utilizzo dell'Archivio digitale delle intercettazioni (ADI) deputati al conferimento dei dati"

brevi, per varie ragioni) – si ritiene di indicare quali misure specifiche quelle cui fa menzione il d.m. Giustizia del 2018¹⁹.

L'art. 3 dell'atto ministeriale, dedicato all'argomento, e a cui si rinvia integralmente, prevede, in estrema sintesi, l'installazione nell'archivio di sistemi di videosorveglianza, l'identificazione di tutti i soggetti che vi accedono, il tracciamento degli accessi ai documenti informatici, il divieto di introduzione di dispositivi di qualsiasi natura idonei alla duplicazione, alla comunicazione o alla diffusione esterna degli atti e delle registrazioni custodite nell'archivio etc.

¹⁹ Il d.m. Giustizia, 20 aprile 2018 (contenente “Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico a norma dell'articolo 7, commi 1 e 3, del d.lgs. 216/2017”) all'art. 3, rubricato “Accesso per la consultazione all'archivio riservato” prevede specificamente che:

1. Presso ciascun ufficio del pubblico ministero sono rese disponibili postazioni sicure riservate per l'esercizio del diritto di accesso ai soggetti indicati dall'articolo 89-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 2. Il procuratore della Repubblica adotta misure organizzative dell'ufficio al fine di assicurare che l'ingresso ai locali dove sono collocate le postazioni di cui al comma 1 sia vigilato, anche attraverso sistemi di videosorveglianza, e assicura l'identificazione di coloro che richiedono l'accesso all'archivio. I soggetti che richiedono l'accesso all'archivio riservato sono tenuti a dimostrare la loro legittimazione a norma dell'articolo 89-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 3. Nel registro informatico di cui all'art. 89-bis, comma 3, secondo periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, denominato Mod. 37-bis, sono annotati i dati relativi all'identità dei soggetti che accedono, alla data, all'ora iniziale e finale dell'accesso e agli atti specificamente consultati. 4. Ai fini del tracciamento degli accessi ai documenti informatici, ciascun soggetto ammesso alle postazioni verrà munito di un codice identificativo, generato dal sistema informatico di gestione degli accessi e fruibile una sola volta. 5. Nei locali dove sono collocate le postazioni di cui al comma 1, è vietata l'introduzione di dispositivi di qualsiasi natura idonei alla duplicazione, alla comunicazione o alla diffusione esterna degli atti e delle registrazioni custodite nell'archivio. Il procuratore della Repubblica può adottare le misure ritenute più idonee per assicurare il rispetto del divieto di cui al periodo precedente, anche richiedendo l'installazione di telecamere a circuito chiuso e di strumenti atti a rilevare la presenza dei dispositivi di cui è vietata l'introduzione.

PARTE III

L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO

L'iscrizione delle notizie di reato.

Il primo degli argomenti da trattare in questa Parte III del progetto riguarda l'iscrizione delle notizie di reato che giungono all'attenzione dell'Ufficio; si tratta di un tema con profili di rilevante delicatezza, alcuni aspetti del quale sono stati già affrontati sia con uno dei primi provvedimenti organizzativi adottati (in materia di esposti/denunce giunte via mail)²⁰, sia nel corso di una delle prime assemblee dell'Ufficio (con riferimento ai fascicoli iscritti a mod. 45), conclusasi con riserva di affrontare *ex professo* la questione.

All'iscrizione dei procedimenti nel registro delle notizie di reato procede, ai sensi dell'art. 109 disp. att. c.p.p., il Procuratore o il Procuratore Aggiunto con riferimento alle rispettive aree oggetto di coordinamento; il responsabile amministrativo dell'Ufficio notizie di reato, in particolare, con cadenza tendenzialmente quotidiana, sottopone le denunce, le informative della p.g. e tutti gli atti che giungono all'ufficio, operando un primo esame preliminare in modo da individuare i gruppi di possibile assegnazione.

Il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, quindi, dispone l'iscrizione indicando il reato ed il relativo modello ministeriale (e cioè il mod. 21, 44, 45 o 46) in cui inserire l'incarto o se, invece, ritiene che la notizia di reato non rientri nella propria area di coordinamento trasmette attraverso il responsabile dell'ufficio il fascicolo all'altro soggetto competente.

L'iscrizione viene effettuata contestualmente all'assegnazione del procedimento al magistrato, secondo le modalità che saranno di seguito indicate, apponendo sulla scheda o direttamente sul fascicolo il nome del magistrato e la propria firma; in quella

²⁰ Ordine di servizio n. 35 del 16 luglio 2020 (prot. n. 133 del 2020)

stessa circostanza, ricorrendone le condizioni (di cui pure si dirà più avanti), sul fascicolo o sulla scheda, potrà essere inserita la dizione “prego riferire”.

Per quanto riguarda la scelta dei “modelli”, saranno iscritti a mod. 21 quegli atti in cui è possibile individuare una notizia di reato ascrivibile ad un soggetto compiutamente identificato e cioè quando sussistono a carico di un determinato soggetto specifici elementi indiziari, non essendo, invece, sufficienti meri sospetti²¹ né bastando l’indicazione di riferibilità del reato effettuata dalla persona offesa o dal denunciante²².

Saranno, invece, iscritti a mod. 44 gli atti nei quali, pur emergendo una *notitia criminis*, essa non appare riferibile ad alcun soggetto o comunque la persona a cui è riferibile non è (ancora) compiutamente identificata;

Sono iscritti, infine, a mod. 46 gli esposti e le denunce anonime e cioè quegli atti carenti di sottoscrizione autografa o con una sottoscrizione che non consenta di individuare con certezza chi l’abbia apposta.

L’iscrizione e la “gestione” dei procedimenti iscritti al cd mod. 45.

Discorso a parte merita l’iscrizione a mod. 45, non tanto perché sia problematico individuare il suo presupposto - i fascicoli ascrivibili a tale categoria sono quelli in confluiscono gli atti, provenienti da privati o dalla polizia giudiziaria, in cui non è oggettivamente individuabile una notizia di reato²³, secondo il concetto poco sopra

²¹ Secondo Cass. sez. I, 22 maggio 2013, n. 34637, CED n. 257120 “L’obbligo per il P.M. di iscrivere nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. una “notitia criminis” a carico di un determinato soggetto, sorge soltanto quando emergano nei confronti di quest’ultimo specifici elementi indiziari, non essendo, invece, sufficienti meri sospetti”.

²² La giurisprudenza di legittimità è pacificamente orientata nel ritenere che spetti al p.m. la valutazione sull’iscrizione, anche quando la persona offesa in una sua denuncia o querela abbia individuato una specifica ipotesi di reato ascrivibile ad un soggetto individuato; così, Cass. sez. VI, 30 giugno 2015, n. 36685, CED n. 264669 che ha ritenuto legittima la scelta del p.m. di non procedere all’iscrizione di un soggetto denunciato per calunnia dall’indagato e di considerare quell’atto presentato una “mera difesa”.

²³ A titolo esemplificativo e senza alcuna presunzione di completezza vanno iscritti nel registro mod. 45 i seguenti atti:

- 1) perquisizioni d’iniziativa della p.g. con esito negativo, ai sensi dell’art. 103 DPR n. 309/1990 e dell’art. 41 TULPS
- 2) perquisizioni d’iniziativa della p.g. con esito positivo ai sensi dell’art. 103 DPR n. 309/1990 con conseguente segnalazione dell’interessato ai sensi dell’art. 75 DPR cit. e sequestro amministrativo dello stupefacente;
- 3) lesioni procurate dallo stesso soggetto agente (es. nell’ambito di un sinistro stradale)
- 4) lesioni inequivocabilmente accidentali senza coinvolgimento di terzi;
- 5) esposti di carattere meramente amministrativo;
- 6) esposti in cui si rappresentino esclusivamente fatti depenalizzati, reati abrogati o divenuti illecito amministrativo;
- 7) esposti illogici, assurdi, privi di contenuto logico;
- 8) referti medici in cui non si prospettano reati, neanche perseguibili a querela;
- 9) denunce/querelle pervenute unitamente al seguito con cui l’esponente segnali che il fatto non è in realtà avvenuto (es. prelievi indebiti su carta di credito poi ricostruiti come operati dal denunciante);
- 10) le sentenze emesse nelle procedure concorsuali, trasmesse al PM;

enucleato - quanto piuttosto per i numerosi problemi, anche di carattere giuridico, che sono sorti sulle modalità di gestione dei procedimenti iscritti in tale registro.

Il tema, fra l'altro, ha una specifica valenza concreta perché la Procura di Perugia, come rilevato sulla scorta dell'esperienza di questi mesi ma anche dalla lettura delle statistiche, ha fatto (e continua a fare) un certo uso di questa forma di iscrizione, soprattutto nelle due aree specialistiche dei reati contro la p.a. e di quelli di criminalità economica²⁴, tanto che, come si è già accennato, si è ritenuto opportuno avviare sull'argomento un confronto, anche a scopo conoscitivo delle prassi dell'ufficio, con tutti i colleghi nel corso di un'assemblea, in funzione di poter poi proporre specifici ed uniformi criteri di gestione.

Nell'occasione da ultimo indicata si è, fra l'altro, avuto conferma che i Sostituti, nell'ambito dei procedimenti iscritti a mod. 45, in qualche caso svolgono indagini, sia pure limitatamente ad acquisizioni documentali o all'assunzione di sommarie informazioni e, nei casi ritenuti di maggiore rilevanza, richiedono al Gip di pronunciarsi sull'archiviazione, in alternativa all' "autoarchiviazione" che viene considerata l'ordinaria modalità di definizione del fascicolo.

Quanto da ultimo detto sulla prassi dell'ufficio si interseca, a ben vedere, con le due questioni più dibattute in materia, che si sono poste fin dall'entrata in vigore del Codice di rito nel 1989 e soprattutto fin dall'emanazione della Circolare ministeriale dello stesso anno che aveva accompagnato il codice medesimo²⁵ e cioè sulla possibilità da parte del p.m. di effettuare indagini (e, eventualmente, con quali limiti) in presenza di una iscrizione a mod. 45 e su quale esito dare al fascicolo, in caso non si giunga al "passaggio" a mod. 21.

In estrema sintesi, si può qui ricordare come da un lato la citata Circolare del 1989 si era espressa soprattutto sul primo dei due punti, escludendo potessero svolgersi

11) comunicazioni di decessi sono avvenuti per cause naturali o in una prima fase in cui la causa risulti incerta;

12) comunicazioni di suicidi in attesa di ulteriori elementi idonei a delineare eventuali estremi di reato;

13) comunicazioni di scomparsa di persone in una prima fase in cui non si ipotizzi alcun reato;

14) comunicazioni di fatti di incerta configurazione per i quali siano necessari esiti di cui fa riserva la polizia giudiziaria ovvero la cui indeterminatezza possa essere definita con limitate verifiche disposte dal PM.

²⁴ Le statistiche del periodo ottobre 2018/ottobre 2020, in parte già riportate sopra, evidenziano con riferimento ai soli gruppi specialistici le seguenti sopravvenienze di fascicoli mod 45; gruppo reati PA: 490; criminalità economica: 370; fasce deboli: 477; urbanista edilizia ed ambiente: 356; reati informatici: 29.

²⁵ Circolare Ministero della Giustizia, 18 ottobre 1989 n. 533.

investigazioni di nessun tipo, se un fascicolo non fosse stato previamente iscritto a mod. 21.

In un successivo documento ministeriale, pure qualificato come Circolare, emanato nel 2011²⁶, si era ribadita la medesima pregressa opzione interpretativa ma, nel suo testo, si era fatta menzione esplicita della circostanza che più uffici inquirenti si erano orientati, nel corso degli anni, per una diversa soluzione, anche se le prassi adottate non erano uniformi sia su quali atti di indagine fosse legittimo compiere sia su come definire il procedimento²⁷.

Senza avere alcuna presunzione di affermare soluzioni innovative o definitive, si ritiene preliminarmente, in questa sede, di confermare l'attuale prassi dell'ufficio, sposando, quindi, l'orientamento anche di altre procure, cercando, però, con le direttive di seguito date, di sterilizzare i rischi e/o i possibili abusi che potrebbero conseguire dall'utilizzo della forma di iscrizione in discussione.

In particolare, sembrano militare a favore della posizione già espressa i seguenti elementi:

- presupposto indispensabile per l'iscrizione di un fascicolo a mod. 21 è che sia configurabile una notizia di reato ma esistono indiscutibilmente situazioni in cui un fatto rappresentato al p.m. non costituisce ancora *notitia criminis*, ma potrebbe diventarlo a seguito anche di limitate attività investigative;
- l'art. 330 c.p.p. nel consentire al p.m. di svolgere attività finalizzate a far emergere una notizia di reato rende possibili (*rectius* legittimi) accertamenti anche precedenti il momento in cui sono maturati i presupposti per iscrivere un fascicolo a mod. 21;
- imporre, come sembra fare la circolare del 1989 (ed anche la successiva del 2011), l'iscrizione di un fascicolo a mod. 21 per compiere qualsivoglia atto di indagine potrebbe, per una sorta di eterogenesi di fine, comportare più che vantaggi sul piano delle garanzie della persona sottoposta ad indagine, effetti per quest'ultimo negativi, perché dalla mera iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. possono conseguire, direttamente o indirettamente, pregiudizi per l'indagato, che possono risultare ingiustificati e vessatori se non dovesse poi dopo emergere alcuna una notizia di reato;

²⁶ Circolare del 21 aprile 2011 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Penale avente ad oggetto “Utilizzazione del registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45)”

²⁷ Il dato si ricava dalla Circolare da ultimo citata che esplicitamente afferma “Dalle ispezioni condotte presso gli uffici giudiziari è risultato che l'uso del registro modello 45 in molteplici casi non è in linea con l'impostazione illustrata nella suddetta circolare e più volte sono emerse significative differenze anche nell'ambito di una stessa Procura della Repubblica”.

- la prospettazione proposta appare in linea con l'orientamento della giurisprudenza che da sempre riconosce al p.m. (e alla polizia giudiziaria) la possibilità di effettuare, sia pure limitati, accertamenti per verificare la fondatezza di una denuncia anonima²⁸; sarebbe in questo senso irragionevole consentire accertamenti su un atto oggettivamente svalutato anche dal punto di vista etico, piuttosto che, ad esempio, su un esposto, comunque ritualmente riconducibile ad una persona o su una annotazione di polizia giudiziaria.

La conclusione raggiunta sembra, fra l'altro, trovare appigli anche in una più recente Circolare del ministero della giustizia del 2016 che ha considerato, nell'ambito di fascicolo iscritto a mod. 45, esplicitamente ammissibili “le attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non)”²⁹.

Quanto alle modalità di gestione del fascicolo, si ritiene necessario, però, che siano rispettati i seguenti criteri:

- nell'ambito del procedimento iscritto a mod. 45, non essendo individuabile una *notitia criminis* e quindi un soggetto cui riferirla, non possono essere compiuti atti d'indagine che richiedano o ammettano la presenza del difensore o dei quali sia previsto il successivo deposito, mentre potranno assumersi informazioni, anche documentali, sempre se essenziali alla verifica della configurabilità di un'ipotesi di reato³⁰;
- non appena dovesse emergere una notizia di reato, anche se sono ancora in corso indagini, va immediatamente effettuata - al fine di garantire il rispetto dei termini delle indagini previste dagli artt. 405 e ss c.p.p. - l'iscrizione a mod. 21 se il reato emerso è già ascrivibile a una persona individuata o a mod. 44 nel caso in cui non sia identificabile l'autore di esso;
- gli eventuali e limitati accertamenti investigativi devono essere effettuati comunque in tempi ristretti e ragionevoli e, a prescindere dalla inapplicabilità dei termini di durata delle indagini, i procedimenti iscritti a mod. 45 devono essere definiti con la massima celerità possibile; sul rispetto di questa indicazione, per quanto necessariamente elastica, saranno effettuate verifiche specifiche, anche sulle ragioni dell'eventuale perdurare della pendenza dei procedimenti;

²⁸ Giurisprudenza assolutamente pacifica; *ex plurimis*, Cass. sez. VI, 22 aprile 2016, n. 34450, CED 267680.

²⁹ Circolare del ministero della giustizia – dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia penale del 12 novembre 2016 (prot. 3283.E), da cui è tratto il passo fra virgolette (par. 11)

³⁰ A queste conclusioni giunge la giurisprudenza pacifica circa gli atti che possono essere compiuti in presenza di una denuncia anonima; così, Cass. sez. V, 28 ottobre 2008, n. 4329/09, CED, 267680; alle stesse conclusioni anche la Circolare citata nella nota precedente

- qualora il procedimento origina da una denuncia, querela o esposto, applicandosi analogicamente l'art. 335 comma 3 bis c.p.p., vanno fornite le informazioni, se richieste, al denunciante sullo stato del procedimento;
- il fascicolo può essere definito con trasmissione all'archivio (cd autoarchiviazione), sempre accompagnata da una sia pur sintetica motivazione, nei soli casi in cui non siano state effettuate attività di indagine, dovendosi nell'ipotesi contraria optare per la richiesta di archiviazione al Gip³¹;
- va sempre inoltrata la richiesta archiviazione al Gip nel caso in cui il denunciante o, comunque, il soggetto interessato abbia richiesto formalmente al p.m. di inviare gli atti al giudice per il controllo sulla infondatezza della notizia di reato³².

Per quanto riguarda, invece, i fascicoli iscritti a mod. 45, precedenti l'entrata in vigore del presente progetto organizzativo, sarà effettuata una loro ricognizione e verificate le condizioni per una loro celere definizione, in modo da ridurre significativamente le pendenze in materia.

Denunce trasmesse irritualmente a mezzo posta elettronica

Alle caselle di posta elettronica istituzionali, sia certificata che "ordinaria", della Procura giungono (ancor di più è avvenuto nella fase delle restrizioni agli spostamenti cagionata dalla pandemia) numerose mail da parte di soggetti privati, contenenti esposti o denunce di varia natura.

La trasmissione in tal modo effettuata è, però, da ritenersi irrituale perché la posta elettronica non è uno degli strumenti legalmente previsti per tale incumbente, deponendo in tal senso sia il codice di rito (art. 333, comma 2, c.p.p.) sia il codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs 7 marzo 2005 n. 82), sia infine la Circolare del ministero della giustizia del 2016³³.

³¹ Nel senso che è abnorme il provvedimento del Gip che richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti reato, dichiara non luogo a procedere, disponendo la restituzione degli atti al p.m., Cass. sez. Un. 22 novembre 2000, n. 34/01, CED, 217473

³² Secondo Cass. sez. II, 24 settembre 2020 n. 29010, CED n. 279810 "E' abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il pubblico ministero, in caso di denuncia iscritta nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), a cui segua il compimento di indagini preliminari, disattenda la tempestiva istanza dell'interessato di inviare gli atti al vaglio del giudice per le indagini preliminari e disponga la diretta trasmissione del fascicolo in archivio, determinando tale rifiuto un'insuperabile stasi processuale"; alle stesse conclusioni, Cass. sez. III, 24 ottobre 2012, n. 49485, CED n. 254148 e Cass. sez. III, del 21 ottobre 2018 n. 55511, CED 274675.

³³ Circolare del ministero della giustizia – dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia penale del 12 novembre 2016 (prot. 3283.E) che ha esplicitamente escluso la configurabilità per le denunce inviate a

Le disposizioni emesse per far fronte all'emergenza pandemica, pur avendo legittimato la trasmissione di atti a mezzo della casella pec ufficiale della Procura, non hanno consentito ai privati la trasmissione di esposti, ammettendola, invece, soltanto per gli avvocati, a cui, quindi, è permesso di depositare denunce/querele di loro clienti, previa autentica della firma apposta.

Sul trattamento riservare a questi atti inviati via mail si sono susseguite nel corso degli anni varie disposizioni interne dell'Ufficio che avevano previsto rispettivamente la "cancellazione" della mail giunte³⁴, l'invio in "posta indesiderata" di alcune mail provenienti da parte di alcuni specifici ed individuati mittenti, aventi ad oggetto fatti privi di rilevanza giuridica³⁵, nonché, infine, la registrazione degli esposti in questione nel protocollo informatico e l'archiviazione in una cartella condivisa con l'ufficio Registrazione, previa apposizione del visto da parte del Procuratore³⁶.

Ritenendo, però, non soddisfacenti quelle indicazioni, perché finivano per considerare gli atti trasmessi via mail aventi rilievo minore rispetto agli anonimi (che sono comunque iscritti a mod. 46), con una nuova direttiva³⁷ - che si intende qui confermare - si è stabilito che gli atti giunti attraverso posta elettronica vengano comunque registrati nel registro mod. 45 ed assegnati al Procuratore della Repubblica, in quanto sostanzialmente parificati ad esposti anonimi e, quindi, suscettibili di eventuali approfondimenti, ai sensi dell'art. 330 c.p.p.³⁸.

Per ragioni di trasparenza, sul sito istituzionale della Procura è stato inserito un avviso con cui si è resa pubblica la determinazione assunta sul punto, specificando, quindi, che gli atti trasmessi attraverso il canale della posta elettronica non saranno parificati a denunce e, di conseguenza, non saranno considerate notizie di reato quelle in essi contenute.

mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini della iscrizione di notizie di reato a carico dell'Ufficio di Procura ricevente.

³⁴ Ordine di servizio n. 228 del 2016

³⁵ Ordine di servizio n. 218 del 2019

³⁶ Ordine di servizio n. 178 del 2019

³⁷ Ordine di servizio n. 35 del 16 luglio 2020 (prot. n. 133 del 2020)

³⁸ Nel senso che una denuncia irrituale si debba considerare alla stregua di un anonimo, Cass. sez. un., 29 maggio 2008, n. 25932, CED n. 239695;

L'assegnazione dei procedimenti ai magistrati

In materia di assegnazione dei procedimenti, si ritiene, in linea di massima, opportuno confermare i criteri già individuati nel progetto del 2018 relativamente all'opzione per meccanismi di natura automatica, in quanto ritenuti in grado di garantire il trasparente ed impersonale esercizio dell'azione penale, apportando, però, alcune modifiche necessarie anche ad adeguare l'impianto al testo emendato della Circolare.

L'assegnazione dei procedimenti – sia riferita agli atti costituenti notizia di reato contro noti o ignoti sia relativa a quelli non integranti una *notitia criminis* - avviene quindi, salve le specifiche deroghe di seguito indicate, sulla base di un turno giornaliero, utilizzando l'algoritmo matematico del programma ministeriale "Calendar", sia per i reati generici che per quelli di competenza dei gruppi specialistici.

Il Procuratore e il Procuratore Aggiunto, in particolare, assegnano i procedimenti dei gruppi che coordinano, come già individuati nella precedente Parte II del presente atto.

Il Procuratore Aggiunto, quando lo ritenga opportuno, può sottoporre all'esame del Procuratore casi particolari e, comunque, lo informa di tutte le assegnazioni relative a procedimenti di particolare rilevanza, tali intendendosi quelli caratterizzati da complessità e delicatezza dell'oggetto, anche in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti sia come indagati che come parti offese e alla gravità dell'allarme sociale provocato.

In deroga ai criteri automatici, può essere disposta l'"assegnazione per precedente" quando sono da iscrivere reati con lo stesso indagato, querele o denunce provenienti dallo stesso soggetto o procedimenti con la stessa parte offesa o comunque connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., indipendentemente dalla fase in cui il "precedente" si trovi o dall'esito del predetto.

Ugualmente in deroga, sono assegnati al sostituto di udienza i procedimenti originati a seguito della richiesta di trasmissione di atti alla Procura, tranne che non vi siano ragioni ostative, specificamente indicate dal sostituto o ritenute dal Procuratore.

Restano, inoltre, assegnati al magistrato titolare del procedimento originario quei fascicoli nati a seguito di provvedimento di separazione, in caso di connessione *ex*

art. 12 c.p.p. quantunque relativi a tipologie di reati di competenza di altro gruppo specializzato; il Sostituto informerà, comunque, della separazione il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, a seconda di chi esercita il coordinamento sull'area, che valuterà l'opportunità di una coassegnazione con altro magistrato che tratta la specifica tipologia di reato.

Qualora sia necessaria una riunione, per ragioni di connessione o di collegamento, di procedimenti rientranti in uno stesso gruppo di lavoro, gli assegnatari converranno tra loro su chi dovrà portare avanti le indagini riunite, informandone il Procuratore o il Procuratore Aggiunto; in caso di disaccordo deciderà il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, in relazione al coordinamento dell'area.

In presenza di procedimenti ritenuti di particolare rilevanza e complessità, come sopra individuati, anche in relazione ai possibili sviluppi delle indagini, il Procuratore, o il Procuratore Aggiunto, nell'ambito dei gruppi da lui coordinati, potrà disporre, sia al momento della prima assegnazione sia in una fase successiva, la coassegnazione di uno o più Sostituti motivando le ragioni della scelta; il Sostituto o i Sostituti coassegnatari sono tendenzialmente scelti nell'ambito del medesimo gruppo di lavoro, utilizzando il criterio automatico e della rotazione.

Il Procuratore, inoltre, può assegnare, con provvedimento motivato, a sé stesso, al Procuratore Aggiunto o ad un sostituto, individuato in deroga al criterio automatico, la trattazione di procedimenti penali di particolare rilievo e complessità, anche in relazione alla esigenza di assicurare l'uniformità di indirizzo da parte dell'ufficio e/o di utilizzare le specifiche esperienze e competenze sul fenomeno oggetto dell'indagine del magistrato assegnatario.

Il Procuratore ed il Procuratore Aggiunto possono, altresì, con provvedimento motivato, disporre nei procedimenti rispettivamente ad essi assegnati che specifici atti istruttori siano compiuti da Sostituti individuati ad hoc per l'incombente, nei casi di assenza o impedimento o quando sia necessario per evitare il decorrere di un termine previsto dal codice di procedura penale o, infine, quando sia opportuno in relazione ad una specifica competenza del sostituto designato.

Per quanto riguarda i procedimenti relativi ai reati ricompresi nel Gruppo I (direzione distrettuale antimafia ed antiterrorismo) non si ritiene, invece, opportuno

confermare il criterio di assegnazione individuato, nel progetto organizzativo del 2018, ma sostanzialmente mai attuato, della distinzione per aree territoriali.

Il distretto umbro, infatti, non è di grandi dimensioni, non vi sono significative differenze dal punto delle manifestazioni criminali e il gruppo ha una composizione limitata che non sembra giustificare tale opzione.

I procedimenti vengono, invece, assegnati dal Procuratore Aggiunto seguendo, anche in questo caso, il criterio automatico che, però, deve ritenersi derogato, con riferimento alle sole fattispecie associative, da quello del “precedente” in modo che al sostituto siano assegnati tutti i reati connessi ex art. 12 c.p.p. con quello associativo, per consentirgli di avere una conoscenza più approfondita delle attività del sodalizio; per compensare le eventuali assegnazioni effettuate con il metodo indicato, si procederà ad assegnare un pari numero di procedimenti agli altri Sostituti del gruppo.

I fascicoli per i quali il Procuratore Aggiunto ritiene che possa essere disposta l’assegnazione a sé stesso, in virtù del criterio del precedente da ultimo indicato, vengono rimessi al Procuratore per l’assegnazione.

Il Procuratore Aggiunto può, con provvedimento motivato previa informazione al Procuratore, coassegnare un magistrato di altro gruppo, in relazione alla competenza del Sostituto coassegnato in specifici settori, per far fronte all’esigenza di un’equa ripartizione dei carichi di lavoro o per non disperdere le conoscenze del magistrato che ha avviato le indagini.

Il Procuratore in deroga ai criteri indicati, anche su richiesta del Procuratore Aggiunto, può, con adeguata motivazione, assegnare a sé stesso o coassegnarsi con il magistrato delegato procedimenti di particolare rilevanza o quelli per i quali è necessario operare il coordinamento investigativo con altre procure distrettuali.

I provvedimenti del Procuratore o del Procuratore Aggiunto di autoassegnazione, di assegnazione per singoli atti o di coassegnazione sono conservati dalla segreteria del Procuratore, previa annotazione nell’apposito registro riservato, previsto nella Parte I.

Revoca dell'assegnazione, rinuncia ed astensione

Nel sistema delineato dal d.lgs n. 106 del 2006 e successivamente dalla Circolare, una volta effettuata l'assegnazione, i fatti successivi che possono comportare comunque una dismissione della delega già attribuita al magistrato sono da considerarsi eccezionali, ammessi cioè solo in presenza di specifiche condizioni, in quanto si tratta di eventi che comunque finiscono per incidere sul buon andamento delle attività connesse all'esercizio dell'azione penale e che possono, sia pure in astratto, minare l'indipendenza del magistrato delegato alle indagini.

Di due dei possibili eventi (revoca e rinuncia) si occupa la Circolare dedicando due articoli *ad hoc* (15 e 15); il terzo trova la sua fonte normativa principale nel codice di rito; avendo tutti e tre gli istituti lo stesso effetto sull'assegnazione è opportuna la trattazione unitaria.

Se nel corso delle indagini il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le relative modalità di esercizio, il Procuratore della Repubblica, anche su proposta del Procuratore Aggiunto, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione.

La revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito; successivamente, il Procuratore, ove intenda designare altro sostituto in deroga ai criteri generali fissati nel presente progetto organizzativo, provvede con atto motivato; tuttavia, in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, la titolarità dello stesso è mantenuta dall'originario assegnatario.

Prima di procedere alla revoca, il Procuratore della Repubblica sente sempre il Procuratore Aggiunto e comunque interloquisce costantemente con il magistrato assegnatario, al fine di individuare soluzioni condivise.

Il procedimento oggetto di revoca è poi riassegnato secondo le disposizioni del presente progetto organizzativo sulle assegnazioni.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che nei successivi 5 giorni le

trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al Consiglio Superiore della Magistratura per quanto di competenza; gli atti in questione non sono comunque inseriti nel fascicolo processuale.

È fatta salva per il Procuratore della Repubblica, laddove sussistano esigenze di segretezza delle indagini, la facoltà di provvedere all'inoltro degli atti non appena dette esigenze siano venute meno.

Laddove, invece, sia riscontrato un contrasto non sanabile con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto delegato, ovvero anche in caso di dissenso e contrasto non sanabile fra i coassegnatari, il magistrato assegnatario può, con provvedimento motivato, rinunciare all'assegnazione del procedimento, rimettendolo al Procuratore per l'eventuale nuova assegnazione secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per le assegnazioni.

Gli atti relativi alla rinuncia, comprese le eventuali interlocuzioni intercorse con il Procuratore Aggiunto, non vengono inseriti nel fascicolo di indagine.

Il magistrato assegnatario del procedimento può astenersi ricorrendo le condizioni di cui all'art. 52 c.p.p.; sulla richiesta decide il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto per i gruppi da lui coordinati e, in caso di accoglimento, il procedimento sarà assegnato con criterio automatico, provvedendosi poi a compensare con altro procedimento del medesimo gruppo, quello dismesso.

I provvedimenti di revoca dell'assegnazione, di accoglimento della rinuncia e dell'astensione sono custoditi, in uno a tutto l'incarto che riguarda la vicenda, presso la segreteria del Procuratore della Repubblica, previa annotazione nel protocollo riservato, istituito nella parte I.

L'assegnazione ai gruppi di lavoro e l'attribuzione di incarichi di coordinamento e collaborazione

L'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro specialistici, come individuati nella parte II, viene effettuata dal Procuratore, sentito il Procuratore Aggiunto, previo interpello, valutando le pregresse e specifiche attitudini evidenziate con l'istanza, riferite alla materia da trattare.

In caso di mancata disponibilità, l'assegnazione ai gruppi di lavoro avverrà da parte del Procuratore di ufficio, sempre sentito il Procuratore Aggiunto.

Per assicurare in questa fase la necessaria continuità nella conduzione delle attività investigative viene considerata quale titolo suscettibile di valutazione, ai fini dell'assegnazione, anche la pregressa partecipazione ai gruppi di lavoro relativi a materie analoghe.

Con riferimento ai magistrati di prima assegnazione, l'individuazione del gruppo specialistico di lavoro avverrà valutando anche le attività svolte durante il tirocinio e gli eventuali studi ed approfondimenti effettuati anche in precedenza all'ingresso in magistratura; per il primo anno l'assegnazione dei fascicoli di competenza dei gruppi specialistici sarà limitata al 50%, mentre quella per reati restanti e gli affari semplici avverrà in misura pari a quella degli altri Sostituti.

L'assegnazione ai gruppi specialistici ha durata quadriennale e può essere prorogata per una sola volta; i Sostituti non potranno fare richieste di assegnazione per posti rimasti vacanti in altri gruppi prima del trascorrere di un biennio dalla loro assegnazione, a meno che l'assegnazione non sia stata effettuata di ufficio.

Quanto all'individuazione del dies a quo per far ritenere maturato il termine massimo di permanenza indicato nel precedente capoverso, il tema è stato uno di quelli che più ha impegnato l'assemblea dell'ufficio; in particolare, il *punctum dolens* ha riguardato la valutabilità o meno dei periodi pregressi all'entrata in vigore del presente progetto organizzativo.

Rinviando al verbale di assemblea per le diverse ed articolate posizioni esposte dai partecipanti, si può qui rappresentare, in estrema sintesi, che si è raggiunta all'esito della discussione una posizione sostanzialmente condivisa da tutti, che si ritiene qui di poter far propria perché risponde all'esigenza sia di garantire la necessaria continuità ed esperienza nello svolgimento dell'attività investigativa sia di consentire quel fisiologico ricambio, cui fa riferimento anche la Circolare.

In particolare, le pregresse assegnazioni di un sostituto in gruppi sostanzialmente omologhi a quelli individuati con il presente documento sono computabili ai fini del decorso del termine e quindi il sostituto dovrà dichiararle nella sua domanda di assegnazione ai gruppi specialistici.

In questa prima fase, però, in cui viene applicato il progetto, che ha rilevanti caratteri di novità rispetto al passato, si ritiene, però, necessaria una disposizione "transitoria" che consenta di non disperdere nell'immediato le esperienze pregresse.

In particolare, i magistrati che al momento della domanda di assegnazione abbiano maturato un periodo pari ad almeno 7 anni di permanenza in un gruppo omologo potranno essere assegnati, a domanda o di ufficio, al gruppo omologo corrispondente, ma per un periodo limitato di tempo e cioè fino a completare un decennio, individuandosi in quest'ultimo il limite massimo inderogabile di permanenza in uno stesso gruppo.

Per tutti i soggetti che si trovano in posizioni diverse da quelle da ultimo indicate, il limite massimo degli otto anni viene, invece, computato tenendo conto delle esperienze pregresse.

I sostituti potranno, comunque, essere riassegnati, su domanda o di ufficio, di nuovo ai gruppi per i quali hanno maturato il periodo massimo, trascorso un triennio dal momento in cui hanno lasciato il gruppo per superamento del limite.

I termini di permanenza massima da ultimo indicati potranno essere derogati nel solo caso in cui il sostituto abbia maturato contestualmente in almeno due gruppi di lavoro il limite massimo previsto.

L'assegnazione e le proroghe dei Sostituti della direzione distrettuale antimafia ed antiterrorismo avverrà, invece, nel rispetto dei criteri e con la procedura specificamente indicata dagli artt. 102 del d.lgs n. 159 del 2011 e 20 della Circolare.

Gli incarichi di coordinamento e di collaborazione, esplicitamente riservati ai Sostituti, previsti nel presente progetto o in altri provvedimenti organizzativi futuri, vengono attribuiti, previo interpello e valutando le specifiche attitudini; tranne che altri atti consiliari non prevedano diversamente, come avviene ad esempio per il MAGRIF³⁹, l'incarico ha durata biennale e non è prorogabile se non per sei mesi per specifiche e imprescindibili esigenze di servizio.

I provvedimenti di assegnazione ai gruppi di lavoro, di nomina per incarichi di coordinamento e collaborazione, sono comunicati a tutti i magistrati e al dirigente amministrativo e sono comunque conservati presso la segreteria del Procuratore della Repubblica, previa annotazione nel protocollo riservato, istituito nella parte I.

Coordinamento dei gruppi

Tutti i gruppi di lavoro, sia quelli "specialistici" che gli ulteriori (Affari Civili, Affari semplici, Reati di competenza del giudice di Pace, Reati restanti) sono coordinati dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto, secondo le indicazioni che sono già date nella Parte II.

Il coordinatore, in funzione di garantire il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale promuove riunioni periodiche, almeno a cadenza bimensile, per assicurare lo scambio di informazioni, anche sullo stato delle indagini dei principali procedimenti pendenti, e favorire la soluzione di problemi pratici e/o normativi.

Delle riunioni effettuate è sempre redatto sintetico verbale, conservato nella segreteria del Procuratore, previa annotazione nel protocollo riservato di cui si è fatto più volte menzione.

³⁹ Il comma 6 dell'art. 2 della Circolare del CSM in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione e l'informativa, cit, prevede esplicitamente "I magistrati di riferimento durano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta per 18 mesi, previa dichiarazione di disponibilità dell'interessato, cui deve essere allegata autorelazione sull'attività svolta e parere del RID"

Oggetto delle riunioni può essere altresì l'individuazione, anche con la collaborazione della polizia giudiziaria, di specifici protocolli di indagine su singole materie e/o fenomeni criminali che qualora approvati sono trasmessi comunque per conoscenza a tutto l'ufficio.

Spetta al coordinatore apporre gli assensi ed i "visti" previsti dal presente progetto organizzativo e a lui viene riferito costantemente dello stato delle indagini in tutti i casi in cui vi è obbligo di riferire o comunque quando vengono richieste al magistrato assegnatario informazioni sullo stato delle indagini.

Il Procuratore Aggiunto informa il Procuratore della Repubblica di tutte le questioni rilevanti relative ai gruppi da lui coordinati, valutando l'opportunità di chiedere la sua partecipazione ad eventuali riunioni periodiche, aventi ad oggetto tematiche di particolare importanza.

Come si è già detto nella Parte II, il Procuratore Aggiunto coordina la Direzione distrettuale antimafia ed antiterrorismo ed a lui sono, quindi, attribuite le prerogative previste dal comma 4 dell'art. 21 della Circolare.

Nella veste indicata gli spetta, altresì, di promuovere riunioni di coordinamento con gli uffici di procura rientranti nel distretto della Corte di appello, di proporre al Procuratore generale presso la Corte di appello l'applicazione, sia in fase di indagine che per il dibattimento, di Sostituti delle procure del circondario e di disporre la coassegnazione di Sostituti non appratenti alla DDA in singoli procedimenti, in presenza delle condizioni poco sopra individuate, informando di tali attività il Procuratore.

Dispone, inoltre, le iscrizioni delle notizie di reato e l'assegnazione dei procedimenti secondo i criteri pure già stabiliti; appone i visti e gli assensi su tutti gli atti per i quali è necessario, ad eccezione delle richieste di misure cautelari personali il cui assenso è riservato, anche in deroga a quanto previsto dalla lett. e) del comma 4 dell'art. 21 della Circolare, al Procuratore.

Il Procuratore svolgendo la funzione di direzione, riserva, invece, a sé la prerogativa di nominare e prorogare i Sostituti del Gruppo, di gestire i rapporti di coordinamento con la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo e con le altre procure distrettuali e di indire le riunioni periodiche del gruppo.

L'assenso ed i visti

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n. 106 del 2006 sui provvedimenti di fermo e sulle richieste di misure cautelari personali, ad eccezione di quelli adottati durante il turno esterno, è necessario il preventivo assenso scritto del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, nei gruppi rispettivamente coordinati.

Quanto alle richieste di misure cautelari reali, l'assenso è, invece, necessario per le sole richieste di sequestro preventivo di valore, stimato dalla polizia giudiziaria, superiore ad un milione di euro, di quelle finalizzate alla confisca *ex artt.* 240 bis, 322 ter e 335 bis c.p. nonché per le richieste di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 comma 1 e 2 c.p.p., comunque avanzate nell'ambito di procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione o per reati di competenza dell'ufficio *ex art.* 11 c.p.p..

L'assenso necessita della trasmissione del provvedimento indicato alla segreteria del Procuratore o del Procuratore aggiunto, i quali potranno richiedere, per iscritto o informalmente, chiarimenti o precisazioni; l'eventuale diniego dell'assenso va disposto per iscritto e adeguatamente motivato.

Successivamente all'apposizione dell'assenso, i Sostituti trasmetteranno in copia al Procuratore le richieste avanzate e il relativo provvedimento di accoglimento o di rigetto del GIP.

In funzione di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, di consentire la conoscenza delle attività di indagine più significative, di acquisire informazioni sul rispetto delle direttive fornite in preventiva e di esercitare il controllo delle risorse finanziarie impegnate si ritiene necessario sottoporre al preventivo provvedimento di "visto" del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, a seconda dei gruppi coordinati, una serie di atti specificamente individuati.

Questa opzione si ritiene preferibile rispetto a quella adottata dal Progetto del 2018 che aveva richiesto il visto, invece, in relazione ad ampie e generiche categorie di atti (ad esempio, le iscrizioni a mod. 21 o le richieste di intercettazioni), ritenendosi che in tal modo si possa conseguire l'auspicato effetto di ridurre l'utilizzo dello strumento *de quo*, che comunque rappresenta un aggravio all'attività dei magistrati, ai casi di effettiva utilità.

In questa prospettiva, vanno sottoposti, attraverso la trasmissione degli atti alla segreteria del Procuratore o del Procuratore aggiunto, al “visto” preventivo:

- i provvedimenti di nuove iscrizioni o di variazioni di esse relativi a fascicoli già assegnati ai Sostituti limitatamente ai reati di competenza dell’Ufficio ai sensi dell’art. 11 c.p.p., ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ai delitti di cui all’art. 416 bis c.p. e a quelli aggravati ex art. 416 bis.1 c.p.;
- le richieste di intercettazioni telematiche effettuate attraverso il captatore informatico (cd *trojan horse*) e le richieste di intercettazioni, telefoniche, ambientali e telematiche, per reati di competenza dell’ufficio ex art. 11 c.p.p. e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
- le richieste di proroga delle intercettazioni, a partire dalla quarta proroga;
- le richieste di rinvio a giudizio, i decreti che dispongono il giudizio o le richieste di archiviazione per i reati di competenza dell’ufficio ex art. 11 c.p.p., per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p. e quelli aggravati ex art. 416 bis.1 c.p.;
- le richieste di rinvio a giudizio, i decreti che dispongono il giudizio o le richieste di archiviazione per i procedimenti per i quali è stata apposta la richiesta “prego riferire”;
- le nomine dei consulenti tecnici ed i conseguenti provvedimenti di liquidazione dei compensi;
- le richieste di misure di prevenzione patrimoniali.

L’eventuale diniego di visto va comunicato per iscritto al Sostituto e adeguatamente motivato.

Gli eventuali atti di interlocuzione sull’assenso e sul visto non fanno parte del fascicolo di indagine e vengono conservati presso la segreteria del Procuratore, previa annotazione nel protocollo riservato, istituito nella parte I.

Obblighi di riferire

I Sostituti, in funzione di consentire l’efficace funzione di coordinamento e di favorire il necessario scambio di informazioni, sono tenuti a riferire, senza ritardo, al Procuratore e al Procuratore Aggiunto, nell’ambito dei gruppi rispettivamente coordinati:

- sui procedimenti sui quali è stato esplicitamente apposta la dizione “prego riferire”;
- sui procedimenti che si riferiscono, anche per i soggetti coinvolti, a fatti di particolare gravità, complessità e delicatezza o che comunque possano suscitare particolare allarme sociale o che coinvolgano più gruppi di lavoro o problemi giuridici particolari o controversi;
- sui procedimenti che potrebbero essere utili ai fini della proposizione di misure di prevenzione;
- sull'attività svolta dalla Polizia Giudiziaria, segnalando le eventuali carenze, disfunzioni, ritardi, inerzie o inosservanze di disposizioni generali o particolari;
- su ogni procedimento su cui sia stata effettuata la segretazione dell'iscrizione.

L'obbligo di riferire impone di rendere noti tempestivamente, anche se informalmente ed oralmente, gli atti di indagine che si intendono effettuare, i provvedimenti che si intendono adottare e l'esito degli stessi.

Il Procuratore ed il Procuratore Aggiunto possono, anche preventivamente al loro compimento, richiedere di trasmettere copia di atti anche investigativi compiuti nell'ambito dei procedimenti sopra indicati.

Il Procuratore Aggiunto informa, comunque, il Procuratore di tutti i momenti più significativi delle indagini di cui ha ricevuto notizie dai Sostituti.

I criteri di priorità nella gestione dei procedimenti

La Circolare, fra i possibili contenuti del progetto organizzativo, indica anche - art. 7, comma 5, lett. a) – “i criteri di priorità nella trattazione degli affari”, argomento quest'ultimo che non può che essere affrontato attraverso il confronto e l'interlocuzione con il Presidente del Tribunale, in modo evidentemente da coordinare l'attività inquirente e quella giudicante.

Il progetto del 2018 sul punto dava atto dell'avvio delle necessarie interlocuzioni con il vertice dell'Ufficio giudicante e, nelle more dell'adozione di uno specifico protocollo, rinviava alle previsioni dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p.

In data 3 ottobre 2018 il protocollo fra il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica *pro tempore* è stato redatto e firmato ed in esso viene, in

estrema sintesi, stabilito che la Procura deve assicurare la trattazione prioritaria per i procedimenti riguardanti i reati specificamente enumerati⁴⁰, anche attraverso l'adozione di scelte investigative finalizzate alla acquisizione anticipata della prova e comunque idonee ad assicurare la più celere trattazione dell'istruttoria dibattimentale.

L'ufficio GIP/GUP, a sua volta, deve garantire la trattazione prioritaria per i procedimenti riguardanti i delitti dell'elenco, anche attraverso l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 421-bis e 422 c.p.p. ed il Tribunale dare priorità agli stessi procedimenti nella formazione dei ruoli di udienza collegiale e monocratica.

Allo stato, si ritiene di dover confermare i criteri di priorità, anche con riferimento alle tipologie di reato ivi contenute, recati dal citato Protocollo, evidenziando, però, che nelle costanti interlocuzioni intervenute in questi mesi con il Presidente del Tribunale si è già valutata l'opportunità di un monitoraggio sullo stato di attuazione di esso anche in funzione di una sua modifica.

La revisione appare, fra l'altro, assolutamente opportuna anche alla luce degli effetti particolarmente perniciosi che ha avuto la pandemia sui carichi di lavoro del Tribunale penale e sui rischi di un (ulteriore) incremento numerico dei processi destinati alla prescrizione.

⁴⁰Il protocollo in questione individuava un doppio elenco di procedimenti, distinguendoli a seconda della competenza del Tribunale in composizione collegiale o monocratica; nella prima categoria erano ricompresi;

- Processi con imputati sottoposti a misura cautelare della custodia in carcere o arresti domiciliari per tale causa
- Procedimenti ex art. 11 c.p.p. per reati dolosi nei quali il magistrato, tuttora in servizio, riveste la qualità di imputato;
- Associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ex art. 74 DPR 309/90 nelle sole ipotesi in cui sia contestato anche l'art. 80 DP R 309/90;
- Delitti di violenza sessuale ex art. 609 bis, salvo le ipotesi che risultino prima facie di minore gravità, delitti di atti sessuali con minorenne ex art. 609-quater c.p., e delitti di violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies c.p.
- Delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, c.p. nell'ipotesi in cui siano stati commessi in procedimenti amministrativi ad evidenza pubblica.
- Processi nei quali è in corso di applicazione una misura cautelare reale.

nella seconda:

- Processi con imputati sottoposti a misura cautelare della custodia in carcere o arresti domiciliari per tale causa
- Procedimenti ex art. 11 c.p.p., per reati dolosi, nei quali il magistrato, tuttora in servizio, riveste la qualità di imputato.
- Delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. per cui sia in corso o in precedenza sia stata applicata una misura cautelare personale
- Delitti di cui agli artt. 589, 590 aggravate ex artt. 583, 585 conseguenti a colpa professionale o relativi alla sicurezza sul lavoro, 589 bis c.p.
- Processi nei quali è in corso di applicazione una misura cautelare reale.

Il controllo e il riequilibrio dei flussi dei procedimenti

L'attenzione all'analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti e la necessità di un costante monitoraggio di questi dati, anche avvalendosi della Commissione flussi istituita presso il Consiglio giudiziario e dei dati acquisiti dai Presidenti del tribunale è una delle principali raccomandazioni contenute nella Circolare (art. 3), ritenendo che tale attività sia funzionale a garantire, indirettamente, la ragionevole durata del processo.

Proprio raccogliendo il suggerimento della Circolare e tenendo altresì conto che le modifiche apportate alla struttura dei gruppi di lavoro dal presente progetto potrebbe, in astratto, dar luogo a squilibri di assegnazioni fra i magistrati, si ritiene necessario programmare, anche con la collaborazione degli uffici interni competenti, a scadenza trimestrale il monitoraggio delle sopravvenienze, riservandosi, in conseguenza, di adottare provvedimenti di riequilibrio dei ruoli.

In particolare, ferma restando la indiscutibile considerazione che il diverso "peso ponderale" dei procedimenti delle singole aree può giustificare un fisiologico squilibrio numerico fra le assegnazioni, il Procuratore si riserva, sentito il Procuratore Aggiunto e se del caso anche i Sostituti nell'ambito dell'assemblea periodica, di adottare ogni tre mesi provvedimenti che comportano una diversa assegnazione percentuale, per i tre mesi successivi, dei procedimenti rientranti nell'area dei "reati cd restanti".

Attraverso l'indicato costante monitoraggio dei dati e la possibilità degli interventi di cui si è detto si ritiene di poter assicurare l'equa distribuzione degli affari, così come richiesto dall'art. 4, comma 1, lett. a) della Circolare ma anche di poter programmare da subito, alla fine del primo anno di vigenza del progetto, eventuali interventi manutentivi dello stesso attraverso una diversa assegnazione dei sostituti ai singoli gruppi o una diversa individuazione dei reati di competenza.

Le assemblee dell'ufficio

L'idea di un ufficio inquirente gestito con la massima partecipazione di tutti i magistrati e la condivisione delle scelte rappresenta sicuramente uno dei principali *fil rouge* della Circolare.

Lo dimostra la previsione di un vero e proprio obbligo in capo a tutti i magistrati dell'Ufficio non solo di partecipazione alle riunioni e alle assemblee generali ma anche di fornire contributi e proposte (art. 1, comma 3), l'individuazione di un iter di approvazione del progetto che passa attraverso una "assemblea generale", il cui deliberato deve essere obbligatoriamente inviato al CSM (art. 8, comma 1), l'indicazione di un obbligo, in capo al Procuratore, di promuovere lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio (art. 4, comma 1, lett. c).

Pur nella consapevolezza che in un ufficio di medie dimensioni come quello di Perugia è costante e quotidiano il rapporto con il Procuratore Aggiunto e con i Sostituti, si ritiene assolutamente condivisibile l'indicazione consiliare, avendo sperimentato in questo periodo l'utilità di riunioni dell'Ufficio, in cui si è riusciti a trattare questioni ed argomenti di grande importanza, di alcuni dei quali si è fatta menzione.

Proprio la consapevolezza dell'importanza e della proficuità di questo momento di confronto giustifica una sua regolamentazione in questo documento programmatico, sia pure limitata alle riunioni di tutti i magistrati, in quanto delle riunioni dei singoli gruppi si è già detto poco sopra.

In particolare, il procuratore fissa la riunione di tutti i magistrati a cadenza tendenzialmente mensile, previa convocazione via mail almeno tre giorni prima, indicando gli oggetti di cui si discuterà; della riunione è redatto, a cura del sostituto più giovane in servizio, un sintetico verbale che, firmato anche dal Procuratore, viene inviato per conoscenza a tutti i magistrati dell'Ufficio e conservato nella segreteria, previa annotazione nel protocollo riservato di cui si è detto.

L'assemblea può essere richiesta anche dai magistrati dell'ufficio, in misura di non meno di un terzo di quelli effettivamente assegnati, con un atto scritto, anche contenuto in una mail e l'indicazione degli oggetti da discutere; il Procuratore indice la riunione richiesta entro quindici giorni con le modalità sopra indicate.

I turni di servizio

L'ultimo argomento di cui trattare è quello relativo ai tre turni di servizio (esterno, di udienza e di supplenza), già previsti dal precedente progetto e la cui regolamentazione attuale è sostanzialmente confermativa della precedente, con alcune limitate modifiche, anche necessitate da novità legislative.

Ai turni partecipano tutti i Sostituti, il Procuratore Aggiunto su sua esplicita richiesta al Turno di esterno e quello di udienza e il Procuratore limitatamente al turno di udienza, nella percentuale già individuata nella Parte I.

Il **turno esterno** è predisposto con cadenza tendenzialmente bimestrale dal Procuratore Aggiunto che ne informa il Procuratore; esso riguarda le attività urgenti, ha la durata di una settimana (dalle ore 9 del lunedì alla stessa ora del lunedì successivo) e viene espletato a rotazione fra tutti i Sostituti ed il Procuratore Aggiunto.

Vanno ricomprese fra le attività urgenti di competenza del sostituto di turno quelle di seguito specificamente indicate:

- le richieste di convalida degli arresti e dei fermi e le conseguenti richieste di misure cautelari;
- gli atti urgenti da compiersi fuori dall'ufficio, in caso di strage, omicidio colposo e doloso (per quest'ultima ipotesi di reato è da considerarsi obbligatorio il sopralluogo) o per fatti che richiedono accertamenti di particolare complessità;
- le convalide dei provvedimenti di perquisizione e sequestro adottati di iniziativa dalla p.g.;
- gli atti urgenti in sostituzione del magistrato titolare del procedimento (anche riguardanti l'esecuzione, secondo quanto sopra si è detto), assente o comunque impedito;
- gli atti di indagine da espletarsi secondo quanto previsto dalla l. n. 69 del 2019 (cd codice Rosso).

Quanto a questi ultimi atti, con il presente progetto si intende sostanzialmente confermare, sia pure con limitate modifiche, l'ordine di servizio già adottato

nell'agosto 2019⁴¹, in quanto la sua applicazione, per oltre un anno, ha dimostrato che le indicazioni fornite consentono una razionale gestione degli obblighi introdotti dalla normativa da ultima indicata e non rendono, quindi, né necessario né opportuno istituire un turno *ad hoc*.

In particolare, quindi,

- il magistrato di turno riceve la comunicazione orale dell'avvenuta presentazione di denuncia relativa ai delitti di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli artt. 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, n. 1, e secondo comma, del medesimo codice penale; da tale comunicazione non deriva di per sé alcun adempimento immediato, né essa radica la competenza per gli adempimenti successivi;
- ricevuta la notizia di reato di cui sopra, l'Ufficio Registrazione procede nel più breve tempo possibile all'iscrizione a mod. 21 o 44, che deve recare l'indicazione del magistrato di turno esterno e, qualora questi non sia fra quelli assegnati al gruppo 4, anche di quello che, secondo il programma organizzativo, è designato per la trattazione ordinaria;
- il fascicolo viene trasmesso, quindi, immediatamente alla segreteria del magistrato di turno il quale, direttamente, o tramite il cancelliere addetto alla stessa, provvederà a datare e sottoscrivere nell'apposito spazio previsto sul timbro, l'avvenuta presa in carico;
- il magistrato di turno si determina in merito all'adozione di eventuali provvedimenti ritenuti urgenti (quale, ad esempio, la richiesta di misure cautelari personali, perquisizioni o sequestri) nonché alla prevista assunzione d'informazioni della persona offesa o del denunciante ai sensi dell'art. 362, comma 1-ter c.p.p.;
- trattiene poi il fascicolo sino all'assunzione delle informazioni, sia che vi proceda direttamente, sia che le deleghi alla p.g. e verifica, all'esito delle stesse, se vi sono ragioni di urgenza per procedere ad ulteriori attività, quali, ad esempio, avanzare richieste di misure cautelari o disporre perquisizioni o sequestri;
- effettuate le attività di cui al punto precedente, o in ipotesi in cui si è ritenuto di non effettuarle, il fascicolo viene prontamente trasmesso dalla segreteria del magistrato di turno a quella dell'assegnatario in via ordinaria, qualora non coincidente;

⁴¹ Ordine di servizio n. 16 dell'8 agosto 2019 (prot. n. 166/2019).

- nel caso in cui si deleghi l'assunzione delle informazioni, non vanno mai utilizzate formule generiche (del tipo si “escuta si denunciante”) ma con precisione individuati i temi su cui deve vertere l'escussione.

L'ora in cui è stato effettuato il fermo, l'arresto o in cui è avvenuto il decesso o il fatto che ha determinato l'urgenza individua il magistrato competente ad adottare i provvedimenti urgenti, secondo i turni prestabiliti; gli atti relativi alla convalida di perquisizione e sequestro vengono invece assegnati al sostituto di turno sulla base della data e dell'ora in cui pervengono in Procura.

Rimangono assegnati al magistrato di turno i procedimenti rientranti nell'area dei reati restanti o degli affari semplici che a lui pervengono per il compimento degli atti urgenti durante il turno; se i procedimenti rientrano nelle competenze dei gruppi specialistici, il magistrato di turno resterà assegnatario del fascicolo in caso è designato a quell'area specialistica, in caso contrario il procedimento sarà ritrasmesso, se non si è già proceduto trattandosi di delitti rientranti nel cd codice rosso, per la riassegnazione al relativo gruppo di lavoro competente,

Per i fascicoli che restano assegnati durante il turno, l'Ufficio competente provvederà ad effettuare la perequazione necessaria, riducendo di pari numero l'assegnazione sia con riferimento ai reati restanti che a quelli specialistici.

Il Sostituto di turno deve immediatamente informare il Procuratore degli omicidi e di tutti i fatti di particolare gravità o che comunque possono suscitare allarme sociale; deve, altresì, trasmettergli con massima urgenza copia dei provvedimenti di non convalida dell'arresto, emessi ai sensi dell'art. 389 c.p.p.⁴²

Per quanto riguarda il **turno di udienza**, il relativo calendario è predisposto dal Procuratore Aggiunto e comunicato preventivamente al Procuratore e riguarda le udienze dinanzi al GIP/GUP, al tribunale collegiale e al tribunale in composizione monocratica.

Non essendo stato possibile - in relazione alla presenza nel Tribunale penale di Perugia, di un'unica sezione collegiale, distinta in tre collegi uno dei quali si occupa

⁴². Obbligo di riferire già introdotto con ordine di servizio dell'8 ottobre 2020 (prot. n. 205/2020)

prevalentemente di riesame e di misure di prevenzione – assicurare, come richiede la Circolare (art. 12), il principio di continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive, si è individuato nell’ottobre del 2020, d’accordo con il Presidente del Tribunale e con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, un criterio che consente almeno ai magistrati delegati per l’udienza di seguire il procedimento dall’inizio fino alla sua conclusione.

Il calendario di partecipazione dei magistrati alle udienze del tribunale collegiale viene, in particolare, stilato in modo da individuare per almeno sei/otto mesi i p.m. designati, in modo che in ogni udienza vi siano due magistrati, uno per la mattina fino alle 13 e 30 ed uno per il pomeriggio; il turno viene trasmesso alla Presidenza del tribunale e, quindi, al momento di disporre l’eventuale (ma purtroppo ormai fisiologico) rinvio, i presidenti dei collegi possano indicare una delle date future in cui in udienza sarà certamente presente lo stesso p.m. persona fisica.

Alle udienze dedicate esclusivamente alle misure di prevenzione, non appena saranno esplicitamente previste dal Presidente del Tribunale, sono esclusivamente designati i magistrati della Direzione distrettuale antimafia ed antiterrorismo.

È, invece, ancora in fase di elaborazione un altro provvedimento con cui si intende introdurre un meccanismo di affiancamento dei VPO con i Sostituti relativamente alle udienze monocratiche, in modo da consentire un migliore coordinamento delle attività svolte in udienza.

I Sostituti devono comunque segnalare al Procuratore aggiunto i procedimenti di particolare rilevanza e sempre quelli per omicidio colposo, per colpa professionale o per violazione di norme per la prevenzione degli infortuni, da essi seguiti nelle indagini, in modo da poter essere designati quali p.m. per il dibattimento, anche in deroga ai turni ordinari.

Il magistrato designato per l’udienza svolge le funzioni in piena autonomia ed il Procuratore, per procedimenti di particolare rilevanza, può richiedere preventivamente informazioni su come il p.m. si determinerà nelle scelte processuali sia la durante la fase istruttoria sia in quella delle conclusioni.

Il magistrato designato può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall’art. 36, comma 1, lett. a), b), d), e), c.p.p. e, fuori da questi casi, solo con il suo consenso.

Il Procuratore aggiunto predispone il **turno di supplenza**, informando preventivamente il Procuratore, che riguarda sia le attività del turno esterno che del turno di udienza, con l'individuazione di due magistrati.

Partecipano al turno di supplenza tutti i sostituti, compresi quelli della Direzione distrettuale antimafia e terrorismo.

In particolare, il primo supplente subentra quando il magistrato incaricato non può adempiere, per ragioni oggettive da lui esplicitate anche informalmente al Procuratore Aggiunto, agli incarichi previsti per quel giorno di programmazione; il secondo subentra quando vi sia un impedimento del primo oppure quando questi sia già impegnato e/o vi sia un'ulteriore necessità.

In caso entrambi i supplenti dovessero risultare impegnati, il Procuratore aggiunto individua per l'incombente i magistrati del turno della precedente settimana.

Durante il periodo di sospensione feriale delle udienze, il turno di supplenza viene limitato ad un solo magistrato.

ENTRATA IN VIGORE DEL PROGETTO

Il progetto, già trasmesso in bozza al Presidente del Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, ai VPO e al personale amministrativo, è stato sottoposto all'esame dell'assemblea dell'ufficio il 24 marzo 2021 e, anche a seguito dell'assemblea, modificato accogliendo alcuni dei rilievi o suggerimenti soprattutto in quella sede proposti.

Il testo attuale, con le modifiche introdotte, viene inviato al Presidente del Tribunale e per eventuali osservazioni ai magistrati dell'Ufficio; decorsi 15 giorni esso viene adottato nella sua definitiva versione, dando conto delle osservazioni ricevute.

Il provvedimento viene poi trasmesso al Procuratore Generale della Corte di Appello e, con allegato il verbale della riunione plenaria dell'ufficio, al Consiglio giudiziario per il successivo inoltro al Consiglio superiore della Magistratura; viene, altresì, comunicato ai Magistrati e pubblicato sul sito istituzionale.

In sede di prima attuazione, essendo necessario un minimo di tempi tecnici per assegnare, con le modalità espressamente previste, i Sostituti ai gruppi di lavoro e agli incarichi di coordinamento e collaborazione, l'entrata in vigore del Progetto organizzativo viene posticipata a venti giorni dopo la comunicazione ai magistrati, a cui si è fatto riferimento sopra.

Perugia, 6 aprile 2021

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele Cantone

